



Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2017/0143(COD)

6.7.2018

PARERE

della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul
prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)
(COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))

Relatore per parere: Birgit Collin-Langen

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La relatrice accoglie con favore l'iniziativa della Commissione a favore di un prodotto pensionistico paneuropeo e la motivazione nel voler incoraggiare i cittadini europei ad adottare misure per quanto riguarda la loro pensione individuale. Alla luce del cambiamento demografico, è nell'interesse generale affrontarne le ripercussioni sulla politica in materia di pensioni nei singoli Stati membri e adottare precocemente misure di risparmio individuali. Ciò vale soprattutto per i giovani e le persone con un basso reddito.

Attualmente non esiste un mercato unico delle pensioni individuali. In alcuni Stati membri vengono offerti pochi o addirittura nessun prodotto pensionistico individuale. Inoltre, i mercati nazionali già esistenti sono estremamente frammentati. Non è possibile portare un prodotto da uno Stato membro all'altro oppure acquistare un prodotto pensionistico in un altro Stato membro beneficiando di agevolazioni fiscali. Per ovviare a tale situazione si potrebbe istituire un prodotto paneuropeo standardizzato. La proposta di regolamento prevede mezzi opportuni e adeguati per abbattere gli ostacoli esistenti nell'acquisto transfrontaliero e nella portabilità dei prodotti pensionistici. La proposta rispetta il principio di proporzionalità poiché, anche se i mercati delle pensioni individuali sono soggetti alle disposizioni nazionali, gli ostacoli legati alla portabilità di un prodotto in un altro Stato membro non possono essere superati dai singoli Stati membri.

L'obiettivo consiste in un prodotto pensionistico volontario, semplice, sicuro, trasparente, facilmente comprensibile e conveniente.

Solo se sono rispettate queste caratteristiche, l'idea di un prodotto pensionistico paneuropeo portabile avrà successo.

Tale aspetto può essere soddisfatto solo se è prevista, normalmente in fase di decumulo, una prestazione sotto forma di rendita fino alla morte.

Un presupposto necessario per il successo del PEPP è il sostegno degli Stati membri, infatti solo questi ultimi possono stabilire le stesse agevolazioni e gli stessi incentivi fiscali che si applicano anche ai prodotti nazionali analoghi.

Per assicurare un elevato livello di tutela del consumatore vengono proposte diverse modifiche e misure concrete:

– obblighi di informazione: si propone di disciplinare la pubblicità e le informazioni precontrattuali (documento contenente le informazioni chiave sul PEPP) direttamente nel regolamento, eliminando il riferimento al regolamento (UE) n. 1286/2014 (regolamento sui PRIIP). In questo modo la chiarezza e la certezza giuridiche sono maggiori.

– portabilità: la relatrice si compiace dell'ambizioso obiettivo di rendere disponibili i PEPP in tutti gli Stati membri. Tuttavia, l'orizzonte temporale stabilito appare troppo ristretto, pertanto il termine per la predisposizione dei comparti deve essere prorogato a 5 anni. Inoltre vengono introdotti i partenariati di comparto, che aiuteranno i fornitori di PEPP ad offrire i PEPP in tutti gli Stati membri;

– opzioni di investimento: la relatrice è favorevole a un prodotto pensionistico semplice,

sicuro, trasparente, facilmente comprensibile e conveniente. Nell'opzione standard deve essere prevista la possibilità di concludere il contratto senza consulenza. Molti consumatori non dispongono di conoscenze sufficienti per prendere una decisione finanziaria di portata così vasta. Affinché la decisione del consumatore si basi comunque su una scelta pienamente informata, viene introdotto un albero delle decisioni. Tale albero, che sarà sviluppato dall'EIOPA, non deve rappresentare un consiglio, bensì deve servire ad analizzare se l'acquisto di un PEPP costituisce in generale la scelta giusta per la pensione del cliente PEPP. Dopodiché dovrebbero essere illustrate le diverse declinazioni dell'opzione standard, così che il cliente abbia un quadro chiaro delle differenze e possa compiere una scelta informata.

L'opzione di investimento dovrebbe configurarsi in modo tale da garantire al risparmiatore che all'inizio della fase di decumulo il capitale accumulato equivalga quantomeno ai contributi versati, compresi tutti i costi e le commissioni.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Le pensioni di vecchiaia costituiscono una parte essenziale del reddito di un pensionato, e per molte persone beneficiare di una pensione adeguata fa la differenza tra vivere una vecchiaia agiata o in povertà; essa rappresenta un presupposto per esercitare i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compreso l'articolo 25 sui diritti degli anziani, in cui si afferma che: "L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale" nonché i diritti sanciti nella raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulla promozione dei diritti umani delle persone anziane^{1 bis}.

^{1 bis}Raccomandazione CM/Rec(2014)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla promozione dei diritti umani delle persone anziane.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) Una parte sostanziale delle pensioni di vecchiaia è erogata nel quadro di regimi pubblici, per cui sussiste un collegamento diretto tra i sistemi pensionistici nazionali e la sostenibilità delle finanze pubbliche. Ferma restando l'esclusiva competenza nazionale per quanto concerne l'organizzazione dei sistemi pensionistici, come stabilito dai trattati, l'adeguatezza del reddito e la sostenibilità finanziaria dei sistemi pensionistici nazionali sono essenziali per la stabilità dell'Unione nel suo complesso. Convogliando una parte maggiore del risparmio degli europei dai depositi in contanti e bancari verso prodotti di investimento a più lungo termine, come i regimi pensionistici volontari, l'impatto sarebbe pertanto vantaggioso sia per le persone (che beneficerebbero di rendimenti più elevati e di pensioni più adeguate) che per l'economia in senso lato.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 quater) L'Unione sta affrontando diverse sfide, anche di natura demografica, a causa del fatto che

L'Europa è un continente che invecchia. Inoltre, i percorsi di carriera, il mercato del lavoro e la distribuzione della ricchezza stanno subendo cambiamenti radicali, non da ultimo per effetto della rivoluzione digitale. Allo stesso tempo appare sempre più evidente che i sistemi nazionali di previdenza non si sono adeguati a un'economia della conoscenza globalizzata, caratterizzata da frontiere aperte, mobilità lavorativa e migrazione. Troppe persone non sono coperte, o lo sono in modo inadeguato, dai sistemi pensionistici nazionali tradizionali, tra cui le donne, i giovani, i migranti, i lavoratori scarsamente qualificati, i lavoratori autonomi e i lavoratori con contratti atipici.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 quinquies) È prevista una diminuzione della quota delle pensioni pubbliche a ripartizione nel quadro del primo pilastro nel quadro del tasso di sostituzione. Ciò potrebbe essere parzialmente compensato da diritti pensionistici maturati nel quadro dei regimi finanziati del secondo pilastro. Ciononostante un terzo pilastro ben sviluppato contribuisce sostanzialmente a migliorare l'adeguatezza e la sostenibilità dei sistemi pensionistici nazionali esistenti. Il prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) integra e rafforza pertanto il mercato dei prodotti pensionistici individuali in tutta l'Unione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) L'approfondimento del mercato interno dei prodotti pensionistici, attraverso il superamento degli ostacoli transfrontalieri, aumenterebbe la concorrenza, consentendo ai consumatori di beneficiare di un miglioramento della qualità dei prodotti e di una riduzione dei prezzi, mentre i produttori potrebbero trarre vantaggio dalle economie di scala. In quanto tali, anche gli Stati membri in cui l'evoluzione demografica è positiva e i cui regimi pensionistici dispongono di finanziamenti sufficienti beneficerebbero di un mercato interno più efficace per i prodotti pensionistici individuali.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) La proposta di regolamento consentirà la creazione di un prodotto pensionistico che, per quanto possibile, sarà semplice, sicuro, a prezzi ragionevoli, trasparente, favorevole ai consumatori e portabile a livello UE e integrerà i sistemi esistenti negli Stati membri.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Attualmente, il **funzionamento del** mercato interno per le pensioni individuali è **ostacolato dall'elevato** grado di frammentazione dei mercati nazionali e **dalla limitata portabilità dei** prodotti pensionistici individuali, **il che** può rendere difficile l'esercizio di libertà fondamentali,

(3) Attualmente, il mercato interno per le pensioni individuali **non funziona correttamente. In alcuni Stati membri non esiste ancora un mercato per i prodotti pensionistici. In altri, i prodotti pensionistici privati sono disponibili, ma vi è un elevato** grado di frammentazione

quali, ad esempio, accettare un lavoro o andare in pensione in un altro Stato membro. Inoltre, la possibilità per i fornitori di avvalersi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi è ostacolata dalla mancanza di standardizzazione dei prodotti pensionistici individuali esistenti.

dei mercati nazionali. **Di conseguenza, i prodotti pensionistici individuali beneficiano solo di una limitata portabilità.** Ciò può rendere difficile l'esercizio di libertà fondamentali, quali, ad esempio, accettare un lavoro o andare in pensione in un altro Stato membro. Inoltre, la possibilità per i fornitori di avvalersi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi è ostacolata dalla mancanza di standardizzazione dei prodotti pensionistici individuali esistenti.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Come annunciato nel piano di azione della Commissione per la creazione dell'Unione dei mercati dei capitali²⁸ nel settembre 2015, “la Commissione valuterà l'opportunità di realizzare un quadro per la creazione di un mercato europeo di successo dei piani pensionistici individuali, che dovranno essere semplici, efficienti e competitivi, e stabilirà se occorra una normativa UE a sostegno di tale mercato.”

soppresso

²⁸ Piano di azione per la creazione dell'Unione dei mercati dei capitali, Commissione europea, 30 settembre 2015 (COM(2015) 468 final).

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Nelle conclusioni del 28 giugno 2016³⁰ il Consiglio europeo ha chiesto

soppresso

“progressi rapidi e decisi [...] per garantire alle imprese un accesso più facile ai finanziamenti e sostenere gli investimenti nell'economia reale proseguendo con l'agenda dell'unione dei mercati dei capitali”.

³⁰ *Conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno 2016, EUCO 26/16, punto 11.*

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Nella comunicazione del 14 settembre 2016 “Unione dei mercati dei capitali — Accelerare le riforme”, la Commissione ha annunciato che avrebbe valutato “la possibilità di presentare proposte in merito a prodotti pensionistici individuali europei, semplici, efficienti e competitivi. [...] Le opzioni all'esame includono una possibile proposta legislativa che potrebbe essere presentata nel 2017”.

soppresso

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Successivamente, nella comunicazione “sulla revisione intermedia del piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali”³², la Commissione ha annunciato “entro giugno 2017, [una] proposta legislativa su un prodotto pensionistico individuale

soppresso

paneuropeo. La proposta getterà le basi di un mercato più sicuro, più efficiente in termini di costi e più trasparente per il risparmio sotto forma di piani pensionistici individuali volontari e di costo accessibile, gestibili su scala paneuropea. Contribuirà a soddisfare le esigenze di coloro che desiderano migliorare l'adeguatezza del risparmio accumulato in vista della pensione e ad affrontare la sfida demografica, integrare prodotti e piani pensionistici esistenti e sostenere l'efficienza dei piani pensionistici individuali in termini di costo offrendo in tale ambito buone possibilità di investimento a lungo termine”.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Lo sviluppo di un PEPP, tra i prodotti pensionistici individuali, contribuirà ad ampliare la scelta di prodotti per il risparmio pensionistico e a creare un mercato dell'UE per i fornitori di PEPP. Offrirà alle famiglie soluzioni *migliori* per realizzare i loro obiettivi pensionistici.

Emendamento

(10) Lo sviluppo di un PEPP, tra i prodotti pensionistici individuali, contribuirà ad ampliare la scelta di prodotti per il risparmio pensionistico e a creare un mercato dell'UE per i fornitori di PEPP. Offrirà alle famiglie *ulteriori* soluzioni per realizzare i loro obiettivi pensionistici.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) *L'incertezza delle condizioni occupazionali e i cambiamenti della normativa comportano una costante diminuzione degli assegni pensionistici. È*

quindi particolarmente importante che i giovani e soprattutto le persone con basso reddito possano garantirsi il loro tenore di vita in vecchiaia. Ciò significa che i PEPP devono essere attraenti e accessibili, soprattutto per tali categorie.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 ter) L'educazione finanziaria può favorire la comprensione e la consapevolezza delle scelte di risparmio delle famiglie nell'ambito dei regimi pensionistici individuali volontari. I risparmiatori avranno altresì un'equa opportunità di valutare appieno i rischi e le caratteristiche di un prodotto paneuropeo.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Il quadro legislativo del PEPP getterà le basi di un mercato di successo per gli investimenti volontari a fini pensionistici a costi accessibili e che possa essere gestito su scala paneuropea. Integrando gli attuali **prodotti** e **schemi** pensionistici, contribuirà a soddisfare le esigenze delle persone che desiderano migliorare l'adeguatezza dei loro risparmi pensionistici, ad affrontare la sfida demografica e a fornire una nuova potente fonte di capitali privati per gli investimenti a lungo termine. Tale quadro non sostituirà né armonizzerà gli schemi pensionistici individuali esistenti a livello nazionale.

(11) Il quadro legislativo del PEPP getterà le basi di un mercato di successo per gli investimenti volontari a fini pensionistici a costi accessibili e che possa essere gestito su scala paneuropea. Integrando gli attuali **schemi** e **prodotti** pensionistici **previsti dalla legge e aziendali o professionali**, contribuirà a soddisfare le esigenze delle persone che desiderano migliorare l'adeguatezza dei loro risparmi pensionistici, ad affrontare la sfida demografica e a fornire una nuova potente fonte di capitali privati per gli investimenti a lungo termine. Tale quadro non sostituirà né armonizzerà gli schemi pensionistici individuali esistenti a livello

nazionale e non inciderà sugli attuali schemi e prodotti pensionistici nazionali previsti dalla legge e aziendali o professionali. Il PEPP non sarà legato direttamente né indirettamente alla professione o allo stato occupazionale del risparmiatore in PEPP.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Tale quadro legislativo non deve limitare alcuna responsabilità degli Stati membri di rispettare i loro obblighi in merito all'offerta di un'adeguata pensione pubblica.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Il regolamento armonizza una serie di caratteristiche essenziali del PEPP, che riguardano elementi chiave quali la distribuzione, la politica degli investimenti, il trasferimento presso un altro fornitore o la fornitura transfrontaliera e la portabilità. L'armonizzazione di queste caratteristiche essenziali contribuirà a creare condizioni di parità tra i fornitori di strumenti pensionistici individuali in genere e contribuirà a stimolare il completamento dell'Unione dei mercati dei capitali e l'integrazione del mercato interno delle pensioni individuali. Ciò porterà alla creazione di un prodotto paneuropeo in larga misura standardizzato, disponibile in tutti gli Stati membri, che consentirà ai consumatori di avvalersi pienamente del mercato interno, trasferendo i loro diritti a

(12) Il regolamento armonizza una serie di caratteristiche essenziali del PEPP, che riguardano elementi chiave quali la distribuzione, **i contratti**, la politica degli investimenti, il trasferimento presso un altro fornitore o la fornitura transfrontaliera e la portabilità. L'armonizzazione di queste caratteristiche essenziali contribuirà a creare condizioni di parità tra i fornitori di strumenti pensionistici individuali in genere e contribuirà a stimolare il completamento dell'Unione dei mercati dei capitali e l'integrazione del mercato interno delle pensioni individuali. Ciò porterà alla creazione di un prodotto paneuropeo in larga misura standardizzato, disponibile in tutti gli Stati membri, che consentirà ai consumatori di avvalersi pienamente del mercato interno, trasferendo i loro diritti a

pensione all'estero, e che offrirà una più ampia scelta tra diversi tipi di fornitori, anche a livello transfrontaliero. Grazie alla riduzione degli ostacoli alla fornitura di servizi pensionistici transfrontalieri, il prodotto pensionistico individuale paneuropeo aumenterà la concorrenza tra i fornitori su base paneuropea e creerà economie di scala che dovrebbero andare a beneficio dei risparmiatori.

pensione all'estero, e che offrirà una più ampia scelta tra diversi tipi di fornitori, anche a livello transfrontaliero. Grazie alla riduzione degli ostacoli alla fornitura di servizi pensionistici transfrontalieri, il prodotto pensionistico individuale paneuropeo aumenterà la concorrenza tra i fornitori su base paneuropea e creerà economie di scala che dovrebbero andare a beneficio dei risparmiatori.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) L'EIOPA dovrebbe concedere autorizzazioni di PEPP in conformità con il presente regolamento. Un'autorizzazione non dovrebbe mai essere concessa con effetto retroattivo.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) I fornitori di PEPP dovrebbero avere accesso all'intero mercato dell'Unione con una sola autorizzazione del prodotto rilasciata dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) sulla base di un unico insieme di norme.

(14) I fornitori di PEPP dovrebbero avere accesso all'intero mercato dell'Unione con una sola autorizzazione del prodotto rilasciata dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) sulla base di un unico insieme di norme **e in collaborazione con le autorità nazionali competenti. L'autorizzazione garantirà la possibilità di ottenere sul mercato solo i prodotti di investimento sicuri e testati, descritti come PEPP. L'EIOPA controllerà le condizioni contrattuali dei PEPP al fine di garantire che i requisiti del presente regolamento siano**

soddisfatti.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Per assicurare un'elevata qualità del servizio e un'efficace tutela dei consumatori, lo Stato membro d'origine e lo Stato membro ospitante dovrebbero cooperare strettamente per far rispettare gli obblighi stabiliti dal presente regolamento. Laddove i fornitori e i distributori di PEPP esercitano la propria attività in diversi Stati membri in regime di libera prestazione dei servizi, l'autorità competente dello Stato membro d'origine, considerati i suoi più stretti legami con il fornitore di PEPP, dovrebbe essere responsabile di assicurare il rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento. Per assicurare un'equilibrata ripartizione delle responsabilità tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante, se l'autorità competente dello Stato membro ospitante viene a conoscenza di violazioni degli obblighi commesse nel suo territorio, dovrebbe informarne l'autorità competente dello Stato membro d'origine, che dovrebbe quindi essere obbligata ad adottare le misure appropriate. Inoltre, l'autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe poter intervenire qualora lo Stato membro d'origine non adotti le misure appropriate o qualora le misure adottate risultino insufficienti.

Emendamento

(16) Per assicurare un'elevata qualità del servizio e un'efficace tutela dei consumatori, lo Stato membro d'origine e lo Stato membro ospitante **del fornitore e dei distributori di PEPP** dovrebbero cooperare strettamente per far rispettare gli obblighi stabiliti dal presente regolamento. Laddove i fornitori e i distributori di PEPP esercitano la propria attività in diversi Stati membri in regime di libera prestazione dei servizi, l'autorità competente dello Stato membro d'origine, considerati i suoi più stretti legami con il fornitore di PEPP, dovrebbe essere responsabile di assicurare il rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento. Per assicurare un'equilibrata ripartizione delle responsabilità tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante, se l'autorità competente dello Stato membro ospitante viene a conoscenza di violazioni degli obblighi commesse nel suo territorio, dovrebbe informarne l'autorità competente dello Stato membro d'origine, che dovrebbe quindi essere obbligata ad adottare le misure appropriate. Inoltre, l'autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe poter intervenire qualora lo Stato membro d'origine non adotti le misure appropriate o qualora le misure adottate risultino insufficienti.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 17

(17) In caso di stabilimento di una succursale o di una presenza permanente in un altro Stato membro, è opportuno che la responsabilità di garantire il rispetto degli obblighi sia ripartita tra lo Stato membro d'origine e lo Stato membro ospitante. Mentre la responsabilità del rispetto degli obblighi relativi all'attività nel suo insieme — quali, ad esempio, le norme in materia di requisiti professionali — dovrebbe spettare all'autorità competente dello Stato membro d'origine conformemente allo stesso regime applicabile alla prestazione di servizi, l'autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe assumersi la responsabilità di garantire il rispetto delle disposizioni sugli obblighi di informativa e delle norme di comportamento per quanto riguarda i servizi prestati nel suo territorio. Tuttavia, quando l'autorità competente di uno Stato membro ospitante viene a conoscenza di violazioni degli obblighi commesse nel suo territorio, in relazione alle quali il presente regolamento non attribuisce responsabilità allo Stato membro ospitante, la stretta cooperazione impone che detta autorità informi l'autorità competente dello Stato membro d'origine in modo che quest'ultima possa prendere le misure del caso. Ciò si applica, in particolare, in caso di violazione delle disposizioni in materia di requisiti di onorabilità, conoscenza e competenza professionale. Inoltre, per assicurare la protezione dei consumatori, l'autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe poter intervenire qualora lo Stato membro d'origine non adotti le misure appropriate o qualora le misure adottate risultino insufficienti.

(17) In caso di stabilimento di una succursale o di una presenza permanente in un altro Stato membro, è opportuno che la responsabilità di garantire il rispetto degli obblighi sia ripartita tra lo Stato membro d'origine e lo Stato membro ospitante. Mentre la responsabilità del rispetto degli obblighi relativi all'attività nel suo insieme — quali, ad esempio, le norme in materia di requisiti professionali — dovrebbe spettare all'autorità competente dello Stato membro d'origine conformemente allo stesso regime applicabile alla prestazione di servizi, l'autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe assumersi la responsabilità di garantire il rispetto delle disposizioni sugli obblighi di informativa, **sulla pubblicità** e delle norme di comportamento per quanto riguarda i servizi prestati nel suo territorio. Tuttavia, quando l'autorità competente di uno Stato membro ospitante viene a conoscenza di violazioni degli obblighi commesse nel suo territorio, in relazione alle quali il presente regolamento non attribuisce responsabilità allo Stato membro ospitante, la stretta cooperazione impone che detta autorità informi l'autorità competente dello Stato membro d'origine in modo che quest'ultima possa prendere le misure del caso. Ciò si applica, in particolare, in caso di violazione delle disposizioni in materia di requisiti di onorabilità, conoscenza e competenza professionale. Inoltre, per assicurare la protezione dei consumatori, l'autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe poter intervenire qualora lo Stato membro d'origine non adotti le misure appropriate o qualora le misure adottate risultino insufficienti.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 18 bis (nuovo)

(18 bis) *I risparmiatori in PEPP dovrebbero avere il diritto di acquisire o acquistare un PEPP in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro di residenza e dovrebbero avere il diritto di risparmiare contemporaneamente in più di un comparto, mentre gli incentivi fiscali applicati a un PEPP dovrebbero essere quelli dello Stato membro in cui risiede un risparmiatore in PEPP, al fine di prevenire gli abusi fiscali dovuti ai diversi sistemi fiscali nazionali.*

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) *La revoca dell'autorizzazione di un PEPP da parte dell'EIOPA non dovrebbe incidere sugli obblighi del fornitore di PEPP nei confronti del risparmiatore in PEPP o del beneficiario di tali prodotti.*

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) Per facilitare la transizione per i fornitori di PEPP, l'obbligo di fornire PEPP con comparti per ciascuno Stato membro si applicherà **tre** anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Tuttavia, al momento del lancio di un PEPP il fornitore dovrebbe fornire informazioni sui comparti nazionali immediatamente disponibili per evitare di indurre in errore i consumatori.

(21) Per facilitare la transizione per i fornitori di PEPP, l'obbligo di fornire PEPP con comparti per ciascuno Stato membro si applicherà **cinque** anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. **Per soddisfare tale condizione, i fornitori di PEPP dovrebbero poter aderire a partenariati di comparto.** Tuttavia, al momento del lancio di un PEPP il fornitore dovrebbe fornire **nel contratto**

informazioni sui comparti nazionali immediatamente disponibili per evitare di indurre in errore i consumatori. ***Qualora la portabilità non sia ancora disponibile, il risparmiatore in PEPP dovrebbe potersi trasferire gratuitamente per garantire la portabilità.***

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) Qualora si trasferisca in un altro Stato membro e utilizzi il servizio di portabilità per aprire un nuovo comparto, un risparmiatore in PEPP dovrebbe beneficiare di vantaggi fiscali equivalenti a quelli del risparmiatore in PEPP locale.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 ter) Nell'ambito del periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, qualora il risparmiatore in PEPP cambi la residenza trasferendosi in uno Stato membro per il quale il fornitore di PEPP non è in grado di offrire un comparto, il risparmiatore in PEPP può cambiare fornitore di PEPP gratuitamente.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Tenendo conto della natura dello schema pensionistico istituito e degli oneri amministrativi connessi, i fornitori e i distributori di PEPP dovrebbero fornire informazioni chiare e adeguate ai potenziali risparmiatori in PEPP e ai beneficiari di PEPP per aiutarli nelle decisioni riguardanti la loro pensione. Per lo stesso motivo, i fornitori e i distributori di PEPP dovrebbero inoltre garantire un elevato livello di trasparenza nelle varie fasi dello schema, ossia quella di preadesione, di adesione (compresa la fase di pre pensionamento) e la fase post pensionamento. In particolare, dovrebbero essere fornite informazioni in merito ai diritti pensionistici maturati, al livello previsto delle prestazioni, ai rischi e alle garanzie, nonché ai costi. Ove gli importi stimati delle prestazioni pensionistiche si basino su scenari economici, tali informazioni dovrebbero includere altresì uno scenario sfavorevole, che dovrebbe essere estremo ma plausibile.

Emendamento

(22) Tenendo conto della natura dello schema pensionistico istituito e degli oneri amministrativi connessi, i fornitori e i distributori di PEPP dovrebbero fornire informazioni chiare, ***facilmente comprensibili*** e adeguate ai potenziali risparmiatori in PEPP e ai beneficiari di PEPP per aiutarli nelle decisioni riguardanti la loro pensione. Per lo stesso motivo, i fornitori e i distributori di PEPP dovrebbero inoltre garantire un elevato livello di trasparenza nelle varie fasi dello schema, ossia quella di preadesione, di adesione (compresa la fase di pre pensionamento) e la fase post pensionamento. In particolare, dovrebbero essere fornite informazioni in merito ai diritti pensionistici maturati, al livello previsto delle prestazioni, ai rischi e alle garanzie, ***ivi compresi i rischi relativi ai fattori ambientali, sociali e di governance***, nonché ai costi. Ove gli importi stimati delle prestazioni pensionistiche si basino su scenari economici, tali informazioni dovrebbero includere altresì uno scenario sfavorevole, che dovrebbe essere estremo ma plausibile.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Prima di aderire a uno schema, i potenziali risparmiatori in PEPP dovrebbero ricevere tutte le informazioni necessarie per scegliere in modo consapevole.

Emendamento

(23) Prima di aderire a uno schema, i potenziali risparmiatori in PEPP dovrebbero ricevere tutte le informazioni necessarie per scegliere in modo consapevole. ***Nel caso dell'opzione predefinita, i risparmiatori in PEPP dovrebbero consultare un albero delle decisioni che li aiuti a compiere una scelta del genere.***

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Per assicurare la trasparenza ottimale sul prodotto, gli ideatori dei PEPP dovrebbero redigere il documento contenente le informazioni chiave sul PEPP per i PEPP da essi creati, prima che questi possano essere distribuiti ai risparmiatori in PEPP. Essi dovrebbero essere altresì responsabili dell'accuratezza del documento contenente le informazioni chiave sul PEPP. ***Il documento contenente le informazioni chiave sul PEPP dovrebbe sostituire e adeguare il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati, di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio³³, che non dovrebbe essere fornito per i PEPP.***

³³ ***Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).***

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Le informazioni dettagliate da includere nel documento contenente le informazioni chiave sul PEPP, ***in aggiunta agli elementi già previsti nel documento***

Emendamento

(24) Per assicurare la trasparenza ottimale sul prodotto, gli ideatori dei PEPP dovrebbero redigere il documento contenente le informazioni chiave sul PEPP per i PEPP da essi creati, prima che questi possano essere distribuiti ai risparmiatori in PEPP. Essi dovrebbero essere altresì responsabili dell'accuratezza del documento contenente le informazioni chiave sul PEPP.

Emendamento

(27) Le informazioni dettagliate da includere nel documento contenente le informazioni chiave sul PEPP e la presentazione di tali informazioni

*contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014, e la presentazione di tali informazioni dovrebbero essere oggetto di un'ulteriore armonizzazione mediante norme tecniche di regolamentazione che **integrino le norme tecniche di regolamentazione previste dal regolamento delegato della Commissione, dell'8 marzo 2017**³⁴, tenendo conto delle ricerche già effettuate e in corso sul comportamento dei consumatori, compresi i risultati della verifica dell'efficacia delle diverse modalità di presentazione delle informazioni ai consumatori.*

dovrebbero essere oggetto di un'ulteriore armonizzazione mediante norme tecniche di regolamentazione che **tengano** conto delle ricerche già effettuate e in corso sul comportamento dei consumatori, compresi i risultati della verifica dell'efficacia delle diverse modalità di presentazione delle informazioni ai consumatori.

³⁴ *Regolamento delegato della Commissione, dell'8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti.*

Emendamento 31

Proposta di regolamento Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(27 bis) Il documento contenente le informazioni chiave dovrebbe essere composto da due parti. La prima parte – generale – dovrebbe fornire informazioni generali sul PEPP. La seconda parte – dettagliata – dovrebbe illustrare le

informazioni che variano a seconda dello Stato membro, come l'età pensionabile.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

(29) I fornitori di PEPP dovrebbero elaborare un prospetto delle prestazioni pensionistiche destinato ai risparmiatori in PEPP, per presentare loro le informazioni chiave sia personalizzate che generiche sullo schema PEPP e per garantire un'informazione costante in merito. Il prospetto delle prestazioni pensionistiche dovrebbe essere chiaro e completo e contenere informazioni pertinenti e appropriate per facilitare la comprensione dei diritti maturati nel tempo e nei diversi schemi, e agevolare la mobilità del lavoro.

Emendamento

(29) I fornitori di PEPP dovrebbero elaborare un prospetto delle prestazioni pensionistiche destinato ai risparmiatori in PEPP, per presentare loro le informazioni chiave sia personalizzate che generiche sullo schema PEPP e per garantire un'informazione costante in merito. Il prospetto delle prestazioni pensionistiche dovrebbe essere chiaro e completo e contenere informazioni pertinenti e appropriate per facilitare la comprensione dei diritti maturati nel tempo e nei diversi schemi, e agevolare la mobilità del lavoro.
Il prospetto delle prestazioni pensionistiche viene fornito annualmente al risparmiatore in PEPP.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(29 bis) I fornitori di PEPP dovrebbero elaborare piani contributivi e previsioni sul valore dei fondi, l'utile sul capitale investito, l'inflazione stimata e la crescita economica, destinati ai risparmiatori in PEPP.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

(30) I fornitori di PEPP dovrebbero informare i risparmiatori in PEPP con sufficiente anticipo rispetto al pensionamento in merito alle opzioni di erogazione. Nel caso in cui le prestazioni pensionistiche non siano erogate sotto forma di rendita vitalizia, gli aderenti che si avvicinano al pensionamento dovrebbero ricevere informazioni sulle forme disponibili di pagamento delle prestazioni, al fine di facilitare la pianificazione finanziaria per il pensionamento.

Emendamento

(30) I fornitori di PEPP dovrebbero informare i risparmiatori in PEPP con sufficiente anticipo rispetto al pensionamento in merito alle opzioni di erogazione. ***Ai risparmiatori in PEPP andrebbe altresì ricordata la possibilità di cambiare la forma di erogazione. L'opzione predefinita dovrebbe consentire l'erogazione di una somma non superiore al 30 % in un'unica soluzione, con l'erogazione dell'importo residuo sotto forma di rendita vitalizia. L'ultimo importo residuo dovrebbe essere liquidato un anno prima del pensionamento.*** Nel caso in cui le prestazioni pensionistiche non siano erogate sotto forma di rendita vitalizia, gli aderenti che si avvicinano al pensionamento dovrebbero ricevere informazioni sulle forme disponibili di pagamento delle prestazioni, al fine di facilitare la pianificazione finanziaria per il pensionamento.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Nella fase in cui le prestazioni pensionistiche sono erogate, i beneficiari di PEPP dovrebbero continuare a ricevere informazioni relative alle prestazioni loro dovute e alle corrispondenti opzioni di erogazione. Ciò riveste particolare importanza nei casi in cui i beneficiari di PEPP sostengono un livello significativo di rischio di investimento nella fase di erogazione. È opportuno che i beneficiari di PEPP siano informati altresì dell'eventuale riduzione dell'importo delle prestazioni dovute, prima dell'applicazione di una decisione su tale riduzione, una volta che sia stata adottata una decisione

Emendamento

(31) Nella fase in cui le prestazioni pensionistiche sono erogate, i beneficiari di PEPP dovrebbero continuare a ricevere informazioni relative alle prestazioni loro dovute e alle corrispondenti opzioni di erogazione. Ciò riveste particolare importanza nei casi in cui i beneficiari di PEPP sostengono un livello significativo di rischio di investimento nella fase di erogazione. È opportuno che i beneficiari di PEPP siano informati altresì dell'eventuale riduzione dell'importo delle prestazioni dovute, prima dell'applicazione di una decisione su tale riduzione, una volta che sia stata adottata una decisione

che comporti una riduzione. ***Come buona prassi***, si raccomanda che i fornitori di PEPP consultino i beneficiari di PEPP prima di adottare una tale decisione.

che comporti una riduzione. Si raccomanda che i fornitori di PEPP consultino i beneficiari di PEPP prima di adottare una tale decisione.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Per proteggere adeguatamente i diritti dei risparmiatori in PEPP e dei beneficiari di PEPP, i fornitori di PEPP dovrebbero poter scegliere un'allocazione delle attività che sia adeguata alla specifica natura e durata delle loro passività. Occorrono pertanto un'efficace vigilanza e regole di investimento fondate su un approccio che consenta ai fornitori di PEPP di operare con una flessibilità sufficiente per scegliere la politica di investimento più sicura ed efficiente, e che li obblighi ad agire con prudenza. Il rispetto del principio della “persona prudente” esige pertanto una politica di investimento adeguata alla struttura della clientela del singolo fornitore di PEPP.

Emendamento

(32) Per proteggere adeguatamente i diritti dei risparmiatori in PEPP e dei beneficiari di PEPP, i fornitori di PEPP dovrebbero poter scegliere un'allocazione delle attività che sia adeguata alla specifica natura e durata delle loro passività, ***ivi comprese le passività a lungo termine***. Occorrono pertanto un'efficace vigilanza e regole di investimento fondate su un approccio che consenta ai fornitori di PEPP di operare con una flessibilità sufficiente per scegliere la politica di investimento più sicura ed efficiente, e che li obblighi ad agire con prudenza ***e consenta l'allineamento alle passività a lungo termine del risparmiatore in PEPP***. Il rispetto del principio della “persona prudente” esige pertanto una politica di investimento adeguata alla struttura della clientela del singolo fornitore di PEPP.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Considerando 33

Testo della Commissione

(33) Basando l'investimento dei capitali sul principio della “persona prudente” e permettendo ai fornitori di PEPP di operare in ambito transfrontaliero, si incoraggia il riorientamento del risparmio verso il settore degli schemi pensionistici individuali, contribuendo in tal modo al

Emendamento

(33) Basando l'investimento dei capitali sul principio della “persona prudente” e permettendo ai fornitori di PEPP di operare in ambito transfrontaliero, si incoraggia il riorientamento del risparmio verso il settore degli schemi pensionistici individuali, contribuendo in tal modo al

progresso economico e sociale.

progresso economico e sociale. ***Il principio della "persona prudente" terrà altresì conto del ruolo svolto dai fattori ambientali, sociali e di governance nel processo di investimento.***

Emendamento 38

Proposta di regolamento Considerando 36

Testo della Commissione

(36) I fattori ambientali, sociali e di governance, di cui ai principi per l'investimento responsabile sostenuti delle Nazioni Unite, sono importanti per la politica d'investimento e i sistemi di gestione del rischio dei fornitori di PEPP. I fornitori di PEPP dovrebbero essere incoraggiati a prendere in considerazione tali fattori nelle decisioni di investimento e a tener conto del modo in cui essi sono integrati nel loro sistema di gestione dei rischi.

Emendamento

(36) I fattori ambientali, sociali e di governance, di cui ai principi per l'investimento responsabile sostenuti delle Nazioni Unite, sono importanti per la politica d'investimento e i sistemi di gestione del rischio dei fornitori di PEPP. I fornitori di PEPP dovrebbero essere incoraggiati a prendere in considerazione tali fattori nelle decisioni di investimento e a tener conto del modo in cui essi sono integrati nel loro sistema di gestione dei rischi. ***Tale valutazione dei rischi dovrebbe essere messa a disposizione anche dell'EIOPA e delle autorità competenti nonché dei risparmiatori in PEPP.***

Emendamento 39

Proposta di regolamento Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(38 bis) Qualora non possa offrire una particolare opzione di investimento perché non può fornire tale opzione o non può fornirla solo in uno Stato membro, un fornitore dovrebbe essere in grado di offrire l'opzione nell'ambito di un partenariato di prodotti.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Considerando 39

Testo della Commissione

(39) L'opzione standard di investimento dovrebbe consentire al risparmiatore in PEPP di recuperare il capitale investito. ***I fornitori di PEPP potrebbero inoltre includere un meccanismo di indicizzazione basato sull'inflazione per coprire, almeno in parte, l'inflazione.***

Emendamento

(39) L'opzione standard di investimento dovrebbe consentire al risparmiatore in PEPP di recuperare il capitale ***effettivo*** investito ***prima della riduzione delle commissioni e dei costi accumulati e tenuto conto dell'inflazione.***

Emendamento 41

Proposta di regolamento Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(39 bis) Per giustificati motivi, come nei casi di comprovata negligenza, di violazioni delle norme o di elusione fiscale, oppure qualora sia revocata l'autorizzazione di un PEPP, i risparmiatori in PEPP dovrebbero poter trasferirsi presso un altro fornitore in qualsiasi momento e senza alcun addebito o vincolo in un contratto.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Considerando 42

Testo della Commissione

(42) La trasparenza dei costi e delle commissioni ***è essenziale*** per sviluppare la fiducia dei risparmiatori in PEPP e consentire loro di scegliere in modo consapevole. Di conseguenza, dovrebbe essere vietato l'uso di metodi di fissazione dei prezzi non trasparenti.

Emendamento

(42) La trasparenza ***e l'equità*** dei costi e delle commissioni ***sono essenziali*** per sviluppare la fiducia dei risparmiatori in PEPP e consentire loro di scegliere in modo consapevole. Di conseguenza, dovrebbe essere vietato l'uso di metodi di fissazione dei prezzi non trasparenti.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Considerando 44

Testo della Commissione

Emendamento

(44) *La Commissione dovrebbe adottare progetti di norme tecniche di attuazione elaborate dalle AEV, tramite il comitato congiunto, per quanto riguarda la presentazione e il contenuto di elementi specifici del documento contenente le informazioni chiave sul PEPP non previsti dal [RTS sul KID per i PRIIP] a norma degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵, del regolamento (UE) 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶ e del regolamento (UE) 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷. La Commissione dovrebbe integrare il lavoro tecnico delle AEV conducendo test sui consumatori in relazione alla presentazione del documento contenente le informazioni chiave come proposto dalle AEV.*

soppresso

³⁵ *Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).*

³⁶ *Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).*

³⁷ *Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).*

Emendamento 44

Proposta di regolamento Considerando 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(46 bis) *Le entità qualificate dovrebbero avere diritto a chiedere azioni rappresentative intese alla tutela degli interessi collettivi dei risparmiatori in PEPP e dei beneficiari di PEPP conformemente al diritto UE.*

Emendamento 45

Proposta di regolamento Considerando 47

Testo della Commissione

Emendamento

(47) Per trovare condizioni migliori per i loro investimenti, stimolando quindi anche la concorrenza tra i fornitori di PEPP, i risparmiatori in PEPP dovrebbero avere il diritto di cambiare fornitore durante la fase di accumulo e di decumulo, mediante una procedura chiara, rapida e sicura.

(47) Per trovare condizioni migliori per i loro investimenti, stimolando quindi anche la concorrenza tra i fornitori di PEPP, i risparmiatori in PEPP dovrebbero avere il diritto di cambiare fornitore durante la fase di accumulo e di decumulo, mediante una procedura chiara, rapida e sicura. *Nel quadro dell'opzione standard, ciò dovrebbe essere possibile solo durante la fase di accumulo in quanto, per motivi di tutela dei consumatori, l'obiettivo è quello di garantire rendite affidabili e il trasferimento potrebbe avere un impatto finanziario negativo.*

Emendamento 46

Proposta di regolamento Considerando 48

Testo della Commissione

(48) La procedura di trasferimento dovrebbe essere semplice per i risparmiatori in PEPP. Di conseguenza, il fornitore di PEPP ricevente dovrebbe essere responsabile dell'avvio e della gestione della procedura per conto del risparmiatore in PEPP. I fornitori di PEPP dovrebbero poter utilizzare strumenti supplementari, quali una soluzione tecnica, su base volontaria in fase di istituzione del servizio di trasferimento.

Emendamento

(48) La procedura di trasferimento dovrebbe essere semplice per i risparmiatori in PEPP. Di conseguenza, il fornitore di PEPP ricevente dovrebbe essere responsabile dell'avvio e della gestione della procedura per conto del risparmiatore in PEPP **e su sua richiesta**. I fornitori di PEPP dovrebbero poter utilizzare strumenti supplementari, quali una soluzione tecnica, su base volontaria in fase di istituzione del servizio di trasferimento.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Considerando 49

Testo della Commissione

(49) Prima di concedere l'autorizzazione al trasferimento, il risparmiatore in PEPP dovrebbe essere informato di tutte le fasi della procedura **necessaria** per completare il trasferimento.

Emendamento

(49) Prima di concedere l'autorizzazione al trasferimento, il risparmiatore in PEPP dovrebbe essere informato di tutte le fasi della procedura **e dei costi necessari** per completare il trasferimento, **al fine di consentire al risparmiatore in PEPP di prendere una decisione informata in merito al servizio di trasferimento**.

Emendamento 48

Proposta di regolamento Considerando 51 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(51 bis) In caso di trasferimento i risparmiatori in PEPP dovrebbero essere informati della potenziale perdita di incentivi fiscali e di altre conseguenze

finanziarie in caso di trasferimento e di cessione di attività a un fornitore di PEPP soggetto a regimi di incentivi fiscali diversi; le autorità competenti, nel quadro del processo di agevolazione del trasferimento e della cessione di beni in caso di revoca di PEPP, dovrebbero in tal caso informare i risparmiatori in PEPP circa la disponibilità di fornitori alternativi di PEPP e di prodotti PEPP alternativi che potrebbero beneficiare di incentivi fiscali analoghi o comparabili, al fine di ridurre al minimo le perdite finanziarie.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Considerando 53

Testo della Commissione

(53) All'atto della sottoscrizione del PEPP, i risparmiatori in PEPP dovrebbero essere liberi di scegliere la forma di erogazione (*rendita*, somma erogata in un'unica soluzione o altro) per la fase di decumulo, avendo però la possibilità di modificare questa scelta successivamente, una volta ogni cinque anni, per poter adattare al meglio la forma di erogazione alle loro esigenze quando saranno prossimi al pensionamento.

Emendamento

(53) All'atto della sottoscrizione del PEPP, i risparmiatori in PEPP dovrebbero essere liberi di scegliere la forma di erogazione (*assegni pensionistici periodici*, somma erogata in un'unica soluzione o altro) per la fase di decumulo, avendo però la possibilità di modificare questa scelta successivamente, una volta ogni cinque anni, per poter adattare al meglio la forma di erogazione alle loro esigenze quando saranno prossimi al pensionamento.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Considerando 54

Testo della Commissione

(54) Ai fornitori di PEPP dovrebbe essere consentito di mettere a disposizione dei risparmiatori in PEPP *un'ampia* gamma di opzioni di decumulo. Questo approccio permetterebbe di conseguire

Emendamento

(54) Ai fornitori di PEPP dovrebbe essere consentito di mettere a disposizione dei risparmiatori in PEPP *una* gamma *sufficiente* di opzioni di decumulo *durante la fase di decumulo*. Questo approccio

l'obiettivo di una più ampia diffusione dei PEPP attraverso una maggiore flessibilità e scelta per i risparmiatori in PEPP. ***Ciò consentirebbe ai fornitori di strutturare i PEPP nel modo più efficiente sotto il profilo dei costi.*** Questa soluzione è coerente con altre politiche dell'UE e politicamente praticabile, poiché mantiene una flessibilità sufficiente per consentire agli Stati membri di decidere in merito alle opzioni di decumulo che desiderano incoraggiare.

permetterebbe di conseguire l'obiettivo di una più ampia diffusione dei PEPP attraverso una maggiore flessibilità e scelta per i risparmiatori in PEPP. Ciò consentirebbe ai fornitori di strutturare i PEPP nel modo più efficiente sotto il profilo dei costi. Questa soluzione è coerente con altre politiche dell'UE e politicamente praticabile, poiché mantiene una flessibilità sufficiente per consentire agli Stati membri di decidere in merito alle opzioni di decumulo che desiderano incoraggiare.

Emendamento 51

Proposta di regolamento Considerando 54 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(54 bis) Nel quadro dell'opzione standard, dovrebbe essere obbligatoria un'erogazione fissa del 70 % sotto forma di rendite.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Considerando 66

Testo della Commissione

Emendamento

(66) Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell'ambito del presente regolamento, ***quale*** ad esempio lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti, dovrebbe essere effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁹ e qualsiasi scambio o trasmissione di informazioni da parte delle AEV dovrebbe essere effettuato in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰.

(66) Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell'ambito del presente regolamento, ***quali*** ad esempio lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti, ***la memorizzazione di dati personali nel registro centrale tenuto dall'EIOPA, il trattamento dei dati personali da parte di fornitori o distributori di PEPP,*** dovrebbe essere effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, ***della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio^{39 bis} e del***

regolamento relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche). Qualsiasi scambio o trasmissione di informazioni da parte delle AEV dovrebbe essere effettuato in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰.

³⁹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

³⁹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

^{39 bis} ***Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).***

⁴⁰ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

⁴⁰ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Considerando 66 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(66 bis) *Data la natura sensibile dei dati finanziari personali, una solida protezione dei dati riveste la massima importanza. Si raccomanda pertanto che le autorità per la protezione dei dati siano strettamente coinvolte nell'attuazione e nel monitoraggio del presente regolamento.*

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Considerando 70 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(70 bis) *Date le possibili implicazioni a lungo termine del presente regolamento, è essenziale monitorarne attentamente gli sviluppi durante la fase iniziale di applicazione. All'atto della valutazione, la Commissione dovrebbe inoltre riflettere sulle esperienze dell'EIOPA, delle parti interessate e degli esperti e trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio le eventuali osservazioni.*

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce norme uniformi in materia di autorizzazione, creazione, distribuzione e vigilanza dei prodotti pensionistici individuali distribuiti *nell'Unione* con la denominazione "*prodotto* pensionistico individuale *paneuropeo*" o "*PEPP*".

Il presente regolamento stabilisce norme uniformi in materia di autorizzazione, ***revoca***, creazione, distribuzione e vigilanza dei prodotti pensionistici individuali distribuiti *nell'Unione* con la denominazione "*prodotto* pensionistico individuale *paneuropeo*" o "*PEPP*".

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) prevede l'accumulo di capitale fino al pensionamento **con limitate possibilità di riscatto anticipato**;

Emendamento

c) prevede l'accumulo di capitale fino al pensionamento;

Motivazione

Il PEPP è un prodotto pensionistico, pertanto l'accumulo di capitale dovrebbe essere obbligatorio fino al pensionamento, a prescindere dall'opzione di investimento.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) genera **reddito** al momento del pensionamento;

Emendamento

d) genera **una prestazione pensionistica** al momento del pensionamento;

Motivazione

Allineato al punto 9.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione

2) **“prodotto** pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)”: prodotto pensionistico individuale di risparmio a lungo termine offerto, nel quadro di uno schema PEPP approvato, da **un'impresa** finanziaria **regolamentata** autorizzata, ai sensi della normativa **dell'Unione**, alla gestione degli investimenti o del risparmio

Emendamento

(2) **“prodotto** pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)”: prodotto pensionistico individuale di risparmio a lungo termine offerto, nel quadro di uno schema PEPP approvato, da **un'impresa** finanziaria **figurante all'articolo 5 e** autorizzata, ai sensi della normativa **dell'Unione**, alla gestione degli

collettivi o individuali e sottoscritto volontariamente dal singolo risparmiatore in PEPP a fini pensionistici, con nessuna possibilità di rimborso o con possibilità strettamente limitate;

investimenti o del risparmio collettivi o individuali e sottoscritto volontariamente dal singolo risparmiatore in PEPP a fini pensionistici, con nessuna possibilità di rimborso o con possibilità strettamente limitate;

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. *“risparmiatore in PEPP”:*

Emendamento

3. *“risparmiatore in PEPP”: una persona fisica che contrae un PEPP con un fornitore o distributore di PEPP;*

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) *cliente al dettaglio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴¹,*

Emendamento

soppresso

⁴¹ *Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).*

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) consumatore/cliente ai sensi della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴², qualora detto consumatore/cliente non possa considerarsi cliente professionale secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2014/65/UE;

soppresso

⁴² *Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3).*

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 10

Testo della Commissione

Emendamento

10) “fase di accumulo”: periodo durante il quale le attività sono accumulate sul conto PEPP (versamenti) e che di norma si protrae fino **al raggiungimento dell'età pensionabile del beneficiario** di PEPP;

10) “fase di accumulo”: periodo durante il quale le attività sono accumulate sul conto PEPP (versamenti) e che di norma si protrae fino **all'inizio della fase di decumulo** PEPP;

Motivazione

Cfr. motivazione relativa all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c).

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 12

Testo della Commissione

Emendamento

12) “**rendita**”: somma pagabile a specifici intervalli di tempo per **un dato periodo, ad esempio** la vita del beneficiario di PEPP **o un certo numero di anni**, a

12) “**rendita**”: somma pagabile a specifici intervalli di tempo per la vita del beneficiario di PEPP, a fronte dell'investimento;

fronte dell'investimento;

Motivazione

Una rendita è una prestazione in età avanzata e serve a scongiurare una condizione di povertà durante la vecchiaia. Ci dovrebbe quindi essere il pagamento per tutta la vita.

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

12 bis) "somma erogata in un'unica soluzione": pagamento del capitale accumulato al termine della fase di accumulo;

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 20

Testo della Commissione

Emendamento

20) “comparto”: sezione aperta in ogni singolo conto PEPP conformemente ai requisiti e alle condizioni di legge per beneficiare degli incentivi a investire nei PEPP concessi a livello nazionale dallo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP. Pertanto, i singoli possono essere risparmiatori in PEPP o beneficiari di PEPP in ogni comparto, conformemente ai requisiti di legge in materia rispettivamente nella fase di accumulo e in quella di decumulo;

20) “comparto”: sezione ***nazionale*** aperta in ogni singolo conto PEPP conformemente ai requisiti e alle condizioni di legge per beneficiare degli incentivi a investire nei PEPP concessi a livello nazionale dallo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP. Pertanto, i singoli possono essere risparmiatori in PEPP o beneficiari di PEPP in ogni comparto, conformemente ai requisiti di legge in materia rispettivamente nella fase di accumulo e in quella di decumulo;

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire il testo.

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 21

Testo della Commissione

21) **“capitale”**: contributi di capitale aggregati e capitale impegnato non richiamato, calcolati sulla base degli importi investibili **previa** deduzione di tutte le commissioni, di tutti i costi e di tutte le spese sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori;

Emendamento

21) **"capitale"**: contributi di capitale aggregati e capitale impegnato non richiamato, calcolati sulla base degli importi investibili **prima della** deduzione di tutte le commissioni, di tutti i costi e di tutte le spese sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori;

Motivazione

La modifica è funzionale alla salvaguardia dell'integrità del capitale.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

21 bis) "protezione del capitale": la garanzia del capitale accumulato e investito prima della deduzione delle commissioni, dei costi e delle spese e tenuto conto dell'inflazione;

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 24

Testo della Commissione

24) **“opzione standard di investimento”**: strategia di investimento applicata quando il risparmiatore in PEPP non ha dato istruzioni su come investire i fondi accumulati sul suo conto PEPP;

Emendamento

24) **"opzione standard"**: un prodotto pensionistico che ogni fornitore deve offrire in conformità di una strategia di investimento di cui all'articolo 37;

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

25 bis) "rischi biometrici": rischi relativi a longevità, invalidità o morte;

Motivazione

Poiché un PEPP può coprire anche i rischi biometrici, è necessario che questi siano definiti in modo univoco.

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

28 bis) "partenariato di comparto": la collaborazione tra diversi fornitori di PEPP con l'obiettivo di offrire comparti in tutti gli Stati membri;

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

28 ter) "partenariato di prodotto": collaborazione tra fornitori di PEPP, necessaria quando un fornitore non può offrire un'opzione di investimento o non può offrirla in un determinato Stato membro;

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) i gestori di fondi di investimento alternativi autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁷.

soppresso

⁴⁷ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

Emendamento 73

**Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b**

Testo della Commissione

Emendamento

b) informazioni **sull'identità** del richiedente e **sulla sua esperienza** finanziaria attuale e passata e sulla sua storia;

b) informazioni **sull'identità** del richiedente, **ivi compreso il nome completo, sulla sede, sul numero di riferimento dell'iscrizione nel registro commerciale nazionale e sul suo capitale sociale e sull'esperienza** finanziaria attuale e passata e sulla sua storia;

Emendamento 74

**Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c**

Testo della Commissione

Emendamento

c) **l'identità delle persone che effettivamente svolgono l'attività di creazione e/o di distribuzione del PEPP;**

soppresso

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) informazioni sulle strategie di investimento, sul profilo di rischio e sulle altre caratteristiche del PEPP;

Emendamento

e) informazioni sulle strategie di investimento, sul profilo di rischio e sulle altre caratteristiche del PEPP, **tra cui il ruolo svolto dai fattori ambientali, sociali e di governance nel processo di investimento, nonché l'impatto a lungo termine e le esternalità della decisione di investimento;**

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. **L'EIOPA** può richiedere chiarimenti e informazioni supplementari per quanto riguarda la documentazione e le informazioni fornite a norma del paragrafo 1.

Emendamento

3. **L'EIOPA** può richiedere **alle imprese finanziarie definite al paragrafo 1** chiarimenti e informazioni supplementari per quanto riguarda la documentazione e le informazioni fornite a norma del paragrafo 1.

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'EIOPA può chiedere all'autorità competente dell'impresa finanziaria che richiede l'autorizzazione chiarimenti e informazioni in merito alla documentazione di cui al paragrafo 2. L'autorità competente risponde alla richiesta entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta dell'EIOPA.

Emendamento

4. **L'EIOPA informa l'autorità nazionale competente circa la domanda di autorizzazione di un PEPP.** L'EIOPA può chiedere all'autorità competente dell'impresa finanziaria che richiede l'autorizzazione chiarimenti e informazioni in merito alla documentazione di cui al paragrafo 2. L'autorità competente risponde alla richiesta entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta dell'EIOPA.

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Ogni successiva modifica della documentazione e delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è comunicata immediatamente all'EIOPA.

Emendamento

5. Ogni successiva modifica della documentazione e delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è comunicata immediatamente all'EIOPA ***da imprese finanziarie.***

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) il PEPP proposto è basato su una strategia di investimento in cui si afferma in che misura i fattori ambientali, sociali e di governance sono inclusi nel sistema di gestione dei rischi del fornitore proposto.

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Prima di prendere una decisione in merito alla domanda, l'EIOPA consulta l'autorità competente del richiedente.

Emendamento

2. Prima di prendere una decisione in merito alla domanda, l'EIOPA consulta l'autorità nazionale competente del richiedente. ***L'autorità nazionale competente può presentare un'obiezione per quanto riguarda un richiedente e in tal caso l'autorità competente indica i motivi di obiezione, di cui l'EIOPA deve tener conto.***

Emendamento 81

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. In caso di revoca di un'autorizzazione del PEPP da parte dell'EIOPA, l'EIOPA informa immediatamente l'autorità nazionale competente in merito; e l'EIOPA, di concerto con le autorità nazionali competenti degli Stati membri, coordina e agevola il passaggio e il trasferimento di attività conformemente al capo VII del presente regolamento, e le autorità nazionali competenti informano immediatamente i risparmiatori in PEPP in merito alle conseguenze della revoca; in caso di revoca dell'autorizzazione del PEPP, i risparmiatori in PEPP hanno il diritto di cambiare fornitore a titolo gratuito, indipendentemente dalla frequenza di trasferimento di cui all'articolo 48.

Ove il risparmiatore in PEPP non si avvalga del servizio di trasferimento di cui al paragrafo 4 bis, il risparmiatore in PEPP ha il diritto di risolvere gratuitamente il contratto PEPP mediante dichiarazione inequivocabile in cui espone la sua decisione di risolvere il contratto in caso di revoca del PEPP da parte dell'EIOPA. Il fornitore di PEPP rimborsa al risparmiatore in PEPP tutte le somme ricevute e tutte le attività aggiuntive accumulate senza indebito ritardo.

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. ***Su base trimestrale l'EIOPA***

5. ***L'EIOPA comunica, senza***

comunica alle autorità competenti delle imprese finanziarie di cui *all'articolo 5*, paragrafo 1, le decisioni di concessione, di rifiuto o di revoca *dell'autorizzazione* a norma del presente regolamento.

indugio, alle autorità competenti delle imprese finanziarie di cui *all'articolo 5*, paragrafo 1, le decisioni di concessione, di rifiuto o di revoca *dell'autorizzazione* a norma del presente regolamento.

Emendamento 83

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I prodotti pensionistici individuali esistenti possono essere convertiti in “PEPP” con l’autorizzazione dell’EIOPA.

Emendamento

2. I prodotti pensionistici individuali esistenti possono essere convertiti in “PEPP” con l’autorizzazione dell’EIOPA. *In questi casi, è richiesto il consenso dei consumatori alla conversione.*

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le imprese finanziarie di cui *all'articolo 5*, paragrafo 1, possono distribuire PEPP non creati dalle imprese stesse, *previa autorizzazione delle* autorità competenti *del rispettivo Stato membro* di origine.

Emendamento

1. Le imprese finanziarie di cui *all'articolo 5*, paragrafo 1, possono distribuire PEPP non creati dalle imprese stesse *a condizione che tale attività sia stata autorizzata secondo le norme settoriali applicabili. Le* autorità competenti *informano l'EIOPA in merito a qualsiasi autorizzazione o rifiuto di concedere l'autorizzazione.*

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione

L'EIOPA tiene un registro pubblico centrale in cui è iscritto ogni PEPP autorizzato ai sensi del presente

Emendamento

L'EIOPA tiene un registro pubblico centrale in cui è iscritto ogni PEPP autorizzato ai sensi del presente

regolamento, il relativo fornitore e ***l'autorità*** competente del fornitore. Il registro è reso pubblicamente accessibile in formato elettronico.

regolamento, ***contenente le informazioni relative ai comparti nazionali disponibili e ai partenariati di comparto di ciascun PEPP***, il relativo fornitore e ***distributore e l'autorità*** competente del fornitore ***o del distributore del PEPP***. Il registro è reso pubblicamente accessibile in formato elettronico.

Emendamento 86

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il servizio di portabilità consente ai risparmiatori in PEPP di continuare a contribuire al PEPP già concluso con il loro fornitore quando si trasferiscono in un altro Stato membro e cambiano residenza.

Emendamento

1. Il servizio di portabilità consente ai risparmiatori in PEPP di continuare a contribuire al PEPP già concluso con il loro fornitore quando si trasferiscono in un altro Stato membro e cambiano residenza ***e hanno il diritto di risparmiare contemporaneamente in più di un comparto, aprendo un nuovo comparto supplementare e mantenendo quello esistente, o aprendo un nuovo comparto chiudendo nel contempo quello esistente.***

Emendamento 87

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Quando utilizzano il servizio di portabilità, i risparmiatori in PEPP hanno diritto a conservare tutti i vantaggi e gli incentivi concessi dal fornitore di PEPP e connessi con la continuità ***dell'investimento nello stesso PEPP.***

Emendamento

2. Quando utilizzano il servizio di portabilità, i risparmiatori in PEPP hanno diritto a conservare tutti i vantaggi e gli incentivi concessi dal fornitore di PEPP e connessi con la continuità ***dell'investimento nel relativo PEPP.***

Emendamento 88

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La portabilità in altri comparti viene fornita dal fornitore PEPP o nel quadro di un partenariato di comparto.

Emendamento 89

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Al più tardi ***tre*** anni dopo ***l'entrata*** in applicazione del presente regolamento, su richiesta rivolta al fornitore di PEPP tutti i PEPP offrono comparti nazionali per tutti gli Stati membri.

3. Al più tardi ***cinque*** anni dopo ***l'entrata*** in applicazione del presente regolamento, su richiesta rivolta al fornitore di PEPP tutti i PEPP offrono comparti nazionali per tutti gli Stati membri.

Emendamento 90

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 3, i risparmiatori in PEPP possono cambiare fornitore di PEPP gratuitamente se si trasferiscono in uno Stato membro ove non vi sia già un comparto per il rispettivo PEPP.

Emendamento 91

Proposta di regolamento Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14 bis

Partenariati di comparto tra fornitori di PEPP autorizzati finalizzati alla fornitura

di comparti nazionali

1. *I fornitori di PEPP figuranti all'articolo 5 possono formare partenariati di comparto finalizzati alla fornitura di comparti nazionali con l'obiettivo di rispettare gli obblighi previsti all'articolo 13.*

2. *L'EIOPA è informata in merito agli accordi di partenariato di comparto tra i fornitori di PEPP.*

Emendamento 92

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Fatto salvo il termine di cui *all'articolo* 13, paragrafo 3, subito dopo essere stato informato *dell'intenzione* del risparmiatore in PEPP di esercitare il diritto di mobilità tra Stati membri, il fornitore di PEPP informa il risparmiatore in PEPP della possibilità di aprire un nuovo comparto nel conto *personale* del risparmiatore in PEPP e del termine entro cui tale comparto dovrebbe essere aperto.

Emendamento

1. Fatto salvo il termine di cui *all'articolo* 13, paragrafo 3, subito dopo essere stato informato *dell'intenzione* del risparmiatore in PEPP di esercitare il diritto di mobilità tra Stati membri, il fornitore di PEPP informa il risparmiatore in PEPP della possibilità di aprire *gratuitamente* un nuovo comparto *supplementare* nel conto *PEPP* del risparmiatore in PEPP, *mantenendo il comparto esistente*, e del termine entro cui tale comparto dovrebbe essere aperto *per il risparmiatore in PEPP*.

Emendamento 93

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) *la* data a *partire* dalla quale *gli investimenti* dovrebbero essere indirizzati verso il comparto di nuova apertura;

Emendamento

b) *in caso di trasferimento*, la data a *decorrere* dalla quale *tutti i depositi effettuati* dovrebbero essere indirizzati verso il comparto di nuova apertura;

Emendamento 94

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Entro **tre mesi** dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 2, il fornitore di PEPP comunica **gratuitamente** al risparmiatore in PEPP le informazioni complete e gli fornisce consulenza, ai sensi del capo IV, sezioni II e III, in merito alle condizioni applicabili al nuovo comparto.

Emendamento

3. Entro **un mese** dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 2, il fornitore di PEPP comunica al risparmiatore in PEPP le informazioni complete e gli fornisce consulenza **gratuitamente**, ai sensi del capo IV, sezioni II e III, in merito alle condizioni applicabili al nuovo comparto.

Emendamento 95

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Subito dopo aver ricevuto la domanda di trasferimento dei versamenti effettuati, il fornitore di PEPP informa il risparmiatore in PEPP di tutte le implicazioni di tale trasferimento di attività e degli oneri fiscali, dei costi e delle commissioni applicabili connessi al trasferimento e delle conseguenze finanziarie del mantenimento del comparto esistente.

Emendamento 96

Proposta di regolamento Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione

Comunicazione alle autorità nazionali delle informazioni sulla portabilità

Emendamento

Comunicazione alle autorità nazionali **competenti** delle informazioni sulla portabilità

Emendamento 97

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il fornitore di PEPP comunica tutte le disposizioni contrattuali di fornitura del servizio di portabilità ***all'autorità nazionale di vigilanza prudenziale.***

Emendamento

1. Il fornitore di PEPP comunica tutte le disposizioni contrattuali di fornitura del servizio di portabilità ***all'EIOPA.***

Emendamento 98

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Entro un mese ***dall'apertura*** del nuovo comparto le informazioni di cui al paragrafo 1, ***contenenti almeno gli elementi che si indicano di seguito, sono trasmesse per via elettronica alla banca dati centrale presso l'autorità nazionale di vigilanza:***

Emendamento

2. Entro un mese ***dall'apertura*** del nuovo comparto le informazioni di cui al paragrafo 1 ***sono trasmesse per via elettronica al registro pubblico centrale tenuto con l'EIOPA. Il registro pubblico centrale è accessibile alle autorità nazionali competenti, che ricevono automaticamente informazioni riguardanti i comparti locali in caso di modifiche, nonché i dettagli di eventuali accordi di partenariato nuovi o esistenti tra fornitori. Il registro pubblico centrale contiene almeno gli elementi che si indicano di seguito:***

Emendamento 99

Proposta di regolamento Articolo 19 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Per la distribuzione di PEPP le diverse categorie di fornitori e di distributori di PEPP rispettano le seguenti norme:

Emendamento

Per la distribuzione di PEPP le diverse categorie di fornitori e di distributori di PEPP rispettano le seguenti norme ***del presente capo:***

Emendamento 100

Proposta di regolamento Articolo 21 – comma 1

Testo della Commissione

Tutti i documenti e tutte le informazioni di cui al presente capo sono forniti ai clienti PEPP per via elettronica, purché il cliente PEPP sia in grado di memorizzare le informazioni in modo che siano accessibili per la futura consultazione per un periodo di tempo adeguato e per le finalità a cui sono destinate, e che lo strumento consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate. ***Su richiesta, i fornitori e i distributori di PEPP forniscono gratuitamente i documenti e le informazioni anche su altro supporto durevole.***

Emendamento

Tutti i documenti e tutte le informazioni di cui al presente capo sono ***pubblicati in forma facilmente accessibile su un sito web del fornitore di PEPP e*** forniti ***gratuitamente*** ai clienti PEPP ***attraverso un formato di loro scelta***, per via elettronica, purché il cliente PEPP sia in grado di memorizzare le informazioni in modo che siano accessibili per la futura consultazione per un periodo di tempo adeguato e per le finalità a cui sono destinate, e che lo strumento consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate, ***o per iscritto.***

Emendamento 101

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Per ogni PEPP, il processo di approvazione del prodotto precisa il mercato di riferimento individuato, assicura che siano analizzati tutti i rischi specificamente attinenti a tale mercato e che la strategia di distribuzione prevista sia con esso coerente, e prevede misure ragionevoli per assicurare che il PEPP sia distribuito al mercato di riferimento individuato.

Emendamento

soppresso

Emendamento 102

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Il fornitore di PEPP comprende i PEPP che offre e li riesamina regolarmente, tenendo conto degli eventi che possano incidere significativamente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento individuato, per valutare almeno se il PEPP sia ancora in linea con le esigenze del mercato di riferimento individuato e se la strategia di distribuzione prevista continui a essere adeguata.

soppresso

Emendamento 103

**Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 5**

Testo della Commissione

Emendamento

I fornitori di PEPP mettono a disposizione dei distributori di PEPP tutte le informazioni opportune sul PEPP e sul processo di approvazione del prodotto, ***compreso il mercato di riferimento individuato del PEPP.***

I fornitori di PEPP mettono a disposizione dei distributori di PEPP tutte le informazioni opportune sul PEPP e sul processo di approvazione del prodotto.

Emendamento 104

**Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 6**

Testo della Commissione

Emendamento

I distributori di PEPP mettono in atto disposizioni adeguate per ottenere le informazioni di cui al quinto comma ***e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato di ogni PEPP.***

I distributori di PEPP mettono in atto disposizioni adeguate per ottenere le informazioni di cui al quinto comma.

Emendamento 105

**Proposta di regolamento
Capo 4 – sezione 2 – titolo**

Testo della Commissione

Emendamento

INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI

**PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI
PRECONTRATTUALI**

Emendamento 106

**Proposta di regolamento
Articolo 23 – titolo**

Testo della Commissione

Emendamento

Documento contenente le informazioni chiave sul PEPP

Disposizioni generali sul documento contenente le informazioni chiave sul PEPP

Motivazione

Il rimando all'articolo 5, paragrafo 2, e agli articoli da 8 a 18 del regolamento (UE) n. 1286/2014, contenuto nell'articolo 23, paragrafo 2, causa incertezza giuridica. È più opportuno disciplinare la pubblicità e le informazioni precontrattuali direttamente nel regolamento.

Emendamento 107

**Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

Emendamento

2. I fornitori e i distributori di PEPP si conformano all'articolo 5, paragrafo 2, e agli articoli da 6 a 18 del regolamento (UE) n. 1286/2014.

soppresso

Emendamento 108

**Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Qualsiasi Stato membro può esigere che il documento contenente le

informazioni chiave sia notificato ex ante dal fornitore di PEPP o dalla persona che offre un PEPP all'autorità competente per i PEPP commercializzati in quello Stato membro.

Emendamento 109

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave costituiscono informazioni precontrattuali. Esse sono accurate, corrette, chiare e non fuorvianti. Le informazioni chiave contenute nel documento sono coerenti con ogni altro documento contrattuale vincolante, con le corrispondenti parti dei documenti di offerta e con i termini e le condizioni del PEPP.

Emendamento 110

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. Esse sono fornite gratuitamente ai risparmiatori in PEPP in tempo utile prima della conclusione di un contratto PEPP.

Emendamento 111

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quinquies. Il documento contenente le informazioni chiave è un documento a sé

stante, chiaramente separato dalla documentazione commerciale. Il documento non contiene rinvii alla documentazione commerciale. Esso può contenere rinvii ad altri documenti, compreso il prospetto ove applicabile e solo quando il rinvio riguarda informazioni che il presente regolamento prescrive di includere nel documento contenente le informazioni chiave del PEPP.

Emendamento 112

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 sexies. In ogni documento contenente le informazioni chiave è prevista un'opzione di investimento.

Emendamento 113

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 septies. Il documento contenente le informazioni chiave sul PEPP è redatto sotto forma di documento breve, è formulato in maniera concisa e consiste al massimo di tre facciate di formato A4 quando stampate, agevolando la comparabilità, e, quando viene consegnato utilizzando un supporto durevole diverso dalla carta, le sue informazioni possono essere presentate in maniera stratificata per tenere conto della praticità del documento contenente le informazioni chiave sul PEPP. Il documento contenente le informazioni chiave:

a) sono presentate e strutturate in

modo da agevolarne la lettura, in caratteri di dimensione leggibile;

b) si concentrano sulle informazioni chiave di cui i risparmiatori in PEPP necessitano;

c) sono formulate con chiarezza e scritte in un linguaggio e uno stile tali da facilitare la comprensione delle informazioni. In particolare è necessario utilizzare un linguaggio chiaro, preciso e comprensibile.

Emendamento 114

**Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 octies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 octies. Qualora nel documento contenente le informazioni chiave vengano usati dei colori, essi non compromettono la comprensibilità delle informazioni se il documento viene stampato o fotocopiato in bianco e nero.

Emendamento 115

**Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 nonies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 nonies. Se nel documento contenente le informazioni chiave viene usato il nome o il logo del fornitore del PEPP o del gruppo a cui appartiene, esso è in forma tale da non distogliere l'attenzione dalle informazioni contenute nel documento o da non oscurare il testo.

Emendamento 116

**Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3**

3. La sezione intitolata “Cos’è questo prodotto?”, oltre alle informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1286/2014, contiene le seguenti informazioni:

soppresso

i) la descrizione delle prestazioni pensionistiche e la misura in cui sono garantite;

ii) se previsto, il periodo minimo o massimo di appartenenza allo schema PEPP;

iii) l’età pensionabile;

iv) informazioni generali sul servizio di portabilità, ivi comprese informazioni sui comparti;

v) informazioni generali sul servizio di trasferimento, con un riferimento alle informazioni specifiche sul servizio di trasferimento di cui all’articolo 50;

vi) informazioni disponibili in merito ai risultati della politica di investimento in termini di fattori ambientali, sociali e di governance;

vii) la legge applicabile al contratto PEPP, nel caso in cui le parti non possano scegliere liberamente la legge applicabile o, nel caso in cui possano scegliere liberamente la legge applicabile, la legge che il fornitore di PEPP propone di scegliere.

Emendamento 117

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 4

4. Oltre al documento contenente le informazioni chiave sul PEPP, i fornitori o distributori di PEPP forniscono ai potenziali risparmiatori in PEPP riferimenti

4. Oltre al documento contenente le informazioni chiave sul PEPP, i fornitori o distributori di PEPP forniscono ai potenziali risparmiatori in PEPP riferimenti

a eventuali relazioni sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria del fornitore di PEPP, garantendo un facile accesso a tali informazioni.

a eventuali relazioni sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria del fornitore di PEPP, garantendo un facile accesso **gratuito** a tali informazioni.

Emendamento 118

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Ai potenziali risparmiatori in PEPP sono inoltre fornite informazioni sui risultati passati degli investimenti relativi allo schema PEPP che coprano un periodo minimo di **cinque** anni o, nel caso in cui lo schema sia operativo da meno di **cinque** anni, per tutti gli anni di attività dello schema, nonché informazioni sulla struttura dei costi sostenuti dai risparmiatori in PEPP e dai beneficiari di PEPP.

Emendamento

5. Ai potenziali risparmiatori in PEPP sono inoltre fornite **gratuitamente** informazioni sui risultati passati degli investimenti relativi allo schema PEPP che coprano un periodo minimo di **dieci** anni o, nel caso in cui lo schema sia operativo da meno di **dieci** anni, per tutti gli anni di attività dello schema, nonché informazioni sulla struttura dei costi sostenuti dai risparmiatori in PEPP e dai beneficiari di PEPP.

Emendamento 119

Proposta di regolamento Articolo 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 23 bis

Pubblicità

Le comunicazioni di marketing sono chiaramente riconoscibili come tali. Le comunicazioni commerciali che contengono informazioni specifiche relative al PEPP non includono alcuna indicazione che contraddica le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave o ne sminuisca la rilevanza. Le comunicazioni commerciali indicano che è disponibile un documento contenente le informazioni chiave e forniscono informazioni su come e dove ottenerlo, compreso il sito Internet

del fornitore del PEPP.

Emendamento 120

Proposta di regolamento Articolo 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 23 ter

Requisiti linguistici del documento contenente le informazioni chiave

- 1. Il documento contenente le informazioni chiave è redatto in una o più delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il PEPP è distribuito.*
- 2. Qualora un PEPP sia promosso in uno Stato membro tramite documenti commerciali redatti in una o più lingue ufficiali dello Stato membro in questione, il documento contenente le informazioni chiave è redatto almeno in quelle stesse lingue ufficiali.*
- 3. Il documento contenente le informazioni chiave sul PEPP è reso disponibile, su richiesta, in un formato adeguato ai risparmiatori in PEPP con disturbi visivi o uditivi e ai risparmiatori in PEPP analfabeti o con un basso grado di alfabetizzazione.*

Emendamento 121

Proposta di regolamento Articolo 23 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 23 quater

Forma e contenuto del documento contenente le informazioni chiave

- 1. Il titolo "Documento contenente le informazioni chiave" è posto in evidenza all'inizio della prima pagina del*

documento. Il documento contenente le informazioni chiave è presentato nell'ordine stabilito ai paragrafi 2 e 3.

2. Subito sotto il titolo del documento contenente le informazioni chiave è posta la seguente nota esplicativa: "Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto pensionistico. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento."

3. Il documento contenente le informazioni è composto da due parti. Nella prima parte sono fornite le informazioni generali sul PEPP. Nella seconda parte sono illustrati gli aspetti che presentano differenze in funzione dello Stato membro.

4. Il documento contenente le informazioni chiave comprende le seguenti informazioni generali:

a) all'inizio del documento, il nome del PEPP e se si tratta di un'opzione standard, l'identità e i dati di contatto dell'ideatore del PEPP, informazioni sull'autorità competente dell'ideatore del PEPP e la data del documento;

b) se non si tratta del prodotto standard, una segnalazione redatta come segue: "State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.";

c) in una sezione intitolata "Cos'è questo prodotto e cosa succede quando vado in pensione?", la natura e le caratteristiche principali del PEPP, compresi:

i) l'opzione di investimento, compresa l'opzione standard;

ii) nei casi in cui il PEPP offra prestazioni assicurative, i dettagli di tali

prestazioni, comprese le circostanze che le attiverrebbero;

iii) la descrizione delle prestazioni pensionistiche e la misura in cui sono garantite;

iv) informazioni sugli incentivi fiscali esistenti o su altre agevolazioni;

v) ove applicabile, se è previsto un periodo di ripensamento o cancellazione per il PEPP;

vi) se previsto, il periodo minimo o massimo di appartenenza allo schema PEPP;

vii) l'età pensionabile prevista per legge nello Stato membro la cui legislazione è applicabile;

viii) una descrizione delle opzioni di decumulo e il diritto di cambiare la forma di erogazione scelta fino all'inizio della fase di decumulo;

ix) informazioni sul servizio di portabilità, ivi comprese informazioni sui comparti;

x) informazioni sul servizio di trasferimento, con un riferimento alle informazioni specifiche sul servizio di trasferimento di cui all'articolo 50;

xi) informazioni in merito ai risultati della politica di investimento in termini di fattori ambientali, sociali e di governance;

xii) in una sezione intitolata "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?", una breve descrizione del profilo di rischio/rendimento che comprenda i seguenti elementi:

- un indicatore sintetico di rischio, integrato da una spiegazione testuale di quest'ultimo, dei suoi principali limiti e da una spiegazione testuale dei rischi che sono particolarmente rilevanti per i PEPP e che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico di rischio;

- la perdita massima possibile del capitale investito, comprese informazioni

sui seguenti aspetti:

- *se il risparmiatore in PEPP può perdere tutto il capitale investito; o*
 - *se il risparmiatore in PEPP si assume il rischio di sostenere impegni o obblighi finanziari aggiuntivi, comprese passività potenziali ulteriori rispetto al capitale investito nel PEPP; e*
 - *ove applicabile, se il PEPP include una protezione del capitale contro il rischio di mercato, nonché i dettagli sull'ampiezza di tale copertura e i suoi limiti, in particolare per quanto riguarda i tempi di applicazione;*
 - *scenari di performance adeguati e le ipotesi formulate per realizzarli;*
 - *ove applicabile, informazioni sulle condizioni dei rendimenti ai risparmiatori in PEPP e limiti massimi delle prestazioni incorporate;*
 - *una precisazione che la legislazione fiscale dello Stato membro di origine del risparmiatore in PEPP può incidere sui versamenti effettivi;*
- xiii) in una sezione intitolata "Quali sono i costi?", i costi legati a un investimento nel PEPP, comprendente sia i costi diretti che quelli indiretti, inclusi i costi una tantum e ricorrenti, presentati mediante indicatori sintetici di detti costi e, per garantire la comparabilità, i costi complessivi espressi in termini monetari e percentuali, onde dimostrare l'incidenza composta dei costi complessivi sull'investimento;*
- xiv) una indicazione chiara che i consulenti, distributori o eventuali altre persone che forniscono consulenza o vendono il PEPP forniranno informazioni che specifichino eventuali costi di distribuzione non già inclusi nei costi specificati sopra, per consentire al risparmiatore in PEPP di comprendere l'effetto cumulativo di tali costi complessivi sul rendimento*

dell'investimento;

xv) informazioni sulle forme di erogazione e sulla fase di decumulo;

xvi) l'avviso che in caso di cambiamento della forma di erogazione potrebbero insorgere conseguenze per gli incentivi fiscali o le agevolazioni;

xvii) in una sezione intitolata "Come presentare reclami?", informazioni su come e a chi un risparmiatore in PEPP può presentare un reclamo su un prodotto o sulla condotta del fornitore di PEPP o di una persona che fornisce consulenza sul prodotto o lo vende;

xviii) in una sezione intitolata "Altre informazioni rilevanti", eventuali documenti aggiuntivi contenenti informazioni da fornire al risparmiatore in PEPP in fase precontrattuale e/o postcontrattuale, esclusa la documentazione commerciale.

5. L'ideatore del PEPP riesamina regolarmente le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave e rivede il documento qualora dal riesame emerga la necessità di apportarvi modifiche. La versione rivista viene resa disponibile tempestivamente al cliente PEPP.

Emendamento 122

Proposta di regolamento Articolo 23 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 23 quinquies

Azioni risarcitorie precontrattuali

1. L'ideatore del PEPP non può essere ritenuto civilmente responsabile esclusivamente in base al documento contenente le informazioni chiave, ivi compresa la relativa traduzione, a meno che esso sia fuorviante, inesatto o non

conforme alle parti pertinenti dei documenti precontrattuali e contrattuali giuridicamente vincolanti o ai requisiti stabiliti all'articolo 23.

2. Un risparmiatore in PEPP può esigere il risarcimento dei danni dall'ideatore del PEPP in conformità della normativa nazionale nel caso in cui abbia subito una perdita per aver fatto affidamento su un documento contenente le informazioni chiave nelle circostanze di cui al paragrafo 1, nell'effettuare un investimento nel PEPP per cui tale documento è stato prodotto. L'ideatore del PEPP non può essere ritenuto civilmente responsabile qualora dimostri che le informazioni non erano fuorvianti, inesatte o non conformi o che il risparmiatore in PEPP non ha subito una perdita per aver fatto affidamento su un documento contenente le informazioni chiave.

3. Elementi come "perdita" o "risarcimento danni", a cui si fa riferimento al paragrafo 2 ma di cui non è fornita la definizione, sono interpretati e applicati in conformità della normativa nazionale applicabile, come stabilito dalle pertinenti norme di diritto internazionale privato.

4. Il presente articolo non esclude ulteriori azioni risarcitorie in sede civile in conformità del diritto nazionale.

5. Gli obblighi di cui al presente articolo non sono limitati né derogati da clausole contrattuali.

Emendamento 123

Proposta di regolamento Articolo 23 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 23 sexies

Consegna del documento contenente le informazioni chiave

1. Una persona che offre consulenza su un PEPP o vende tale prodotto fornisce ai risparmiatori in PEPP il documento contenente le informazioni chiave in tempo utile e gratuitamente prima che i risparmiatori in PEPP siano vincolati da qualsiasi contratto o offerta relativa al PEPP.

Ove il documento contenente le informazioni chiave sia stato riveduto a norma dell'articolo 10, su richiesta dei risparmiatori in PEPP sono fornite anche le versioni precedenti.

Emendamento 124

**Proposta di regolamento
Articolo 23 septies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 23 septies

Comunicazione di informazioni relative alla distribuzione ai risparmiatori in PEPP

1. Con sufficiente anticipo rispetto alla conclusione del contratto relativo al PEPP i fornitori e i distributori di PEPP forniscono ai risparmiatori in PEPP o ai potenziali risparmiatori in PEPP almeno le seguenti informazioni:

a) se detengono una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto di un determinato fornitore di PEPP;

b) riguardo ai contratti proposti oppure oggetto di consulenza:

i) se un fornitore di PEPP o l'impresa madre di un fornitore di PEPP detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario o del distributore di

PEPP;

ii) se fornisce consulenze in base a un'analisi imparziale e personale;

iii) se è vincolato a un obbligo contrattuale di esercitare attività di distribuzione esclusivamente con uno o più fornitori di PEPP, nel qual caso deve comunicare la denominazione di tali fornitori di PEPP; o

iv) se non è vincolato ad alcun obbligo contrattuale di esercitare attività di distribuzione esclusivamente con uno o più fornitori di PEPP e non fornisce consulenze in base a un'analisi imparziale e personale, nel qual caso deve comunicare la denominazione dei fornitori di PEPP con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari;

c) la natura del compenso ricevuto in relazione al contratto;

d) se, in relazione al contratto, opera:

i) sulla base di un onorario, ossia il compenso corrisposto direttamente dal risparmiatore in PEPP;

ii) sulla base di una commissione di qualsiasi tipo, che costituisce la remunerazione inclusa nei costi e negli oneri della distribuzione del PEPP;

iii) sulla base di altri tipi di compensi, compreso un beneficio economico di qualsiasi tipo offerto o ricevuto in virtù del contratto; o

iv) sulla base di una combinazione tra qualsiasi tipo di compenso di cui ai punti i), ii) e iii).

2. Se l'onorario è corrisposto direttamente dal risparmiatore in PEPP, il distributore di PEPP informa il risparmiatore dell'importo dell'onorario o, laddove ciò non sia possibile, del metodo per calcolare l'onorario.

3. Se il risparmiatore in PEPP effettua eventuali pagamenti diversi da quelli programmati nel contratto dopo la

sua conclusione, il distributore di PEPP fornisce le informazioni di cui al presente articolo anche in relazione a ciascuno di tali pagamenti.

4. Gli Stati membri provvedono affinché, in tempo utile prima della conclusione di un contratto, il fornitore di PEPP comunichi al risparmiatore in PEPP la natura della remunerazione corrisposta ai suoi dipendenti in relazione al contratto.

5. Se il risparmiatore in PEPP effettua eventuali pagamenti diversi da quelli programmati nel contratto dopo la sua conclusione, il fornitore di PEPP fornisce le informazioni di cui al presente articolo anche in relazione a ciascuno di tali pagamenti.

6. Con sufficiente anticipo rispetto alla conclusione del contratto, ai risparmiatori in PEPP o potenziali risparmiatori in PEPP sono fornite informazioni adeguate in merito alla distribuzione del PEPP e a tutti i costi e i relativi oneri. Tali informazioni comprendono almeno i seguenti elementi:

a) quando è fornita consulenza, se l'intermediario o il distributore di PEPP fornirà ai risparmiatori in PEPP una valutazione periodica dell'adeguatezza del PEPP raccomandato ai risparmiatori PEPP in questione;

b) per quanto concerne le informazioni da comunicare in merito a tutti i costi e ai relativi oneri, informazioni relative alla distribuzione del PEPP, compresi, se del caso, il costo della consulenza, il costo del PEPP raccomandato oppure offerto al risparmiatore in PEPP e le relative modalità di pagamento da parte del risparmiatore, includendovi anche gli eventuali pagamenti a favore di terzi in conformità dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera e), punto ii).

7. Le informazioni di cui al

paragrafo 1 sono fornite in un formato standardizzato che consenta raffronti e in una forma comprensibile, in modo che i risparmiatori in PEPP siano ragionevolmente in grado di comprendere la natura e i rischi legati al PEPP offerto e, di conseguenza, possano prendere le decisioni di investimento con cognizione di causa.

8. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 62, al fine di specificare:

a) le condizioni che le informazioni devono rispettare per essere corrette, chiare e non fuorvianti, compresi i criteri su cui si basa il formato standardizzato di cui al paragrafo 7;

b) i dettagli relativi al contenuto e al formato delle informazioni destinate ai risparmiatori in PEPP in merito ai fornitori, agli intermediari e ai distributori di PEPP nonché ai costi e agli oneri.

Emendamento 125

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In tempo utile prima della conclusione del contratto relativo al PEPP i fornitori o i distributori di PEPP di cui ***all'articolo 19, lettera c)***, forniscono ai risparmiatori in PEPP o ai potenziali risparmiatori in PEPP, in relazione a loro stessi e al contratto PEPP, almeno le informazioni previste, in relazione ai contratti di assicurazione e agli intermediari assicurativi, all'articolo 19, lettere a) e c), e all'articolo 29, paragrafo 1, primo comma, della direttiva (UE) 2016/97.

Emendamento

1. In tempo utile prima della conclusione del contratto relativo al PEPP i fornitori o i distributori di PEPP di cui ***all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 8*** forniscono ai risparmiatori in PEPP o ai potenziali risparmiatori in PEPP, in relazione a loro stessi e al contratto PEPP, almeno ***il documento contenente le informazioni chiave e*** le informazioni previste, in relazione ai contratti di assicurazione e agli intermediari assicurativi, all'articolo 19, lettere a) e c), e all'articolo 29, paragrafo 1, primo comma, della direttiva (UE) 2016/97.

Emendamento 126

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite in un formato standardizzato che consenta raffronti e in una forma comprensibile, in modo che i risparmiatori in PEPP siano **ragionevolmente** in grado di comprendere la natura e i rischi legati al PEPP offerto e, di conseguenza, possano prendere le decisioni di investimento con cognizione di causa.

Emendamento

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite in un formato standardizzato che consenta raffronti e in una forma comprensibile, in modo che i risparmiatori in PEPP siano ragionevolmente in grado di comprendere la natura, i rischi e i **costi** legati al PEPP offerto e, di conseguenza, possano prendere le decisioni di investimento con cognizione di causa.

Emendamento 127

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Mediante la consulenza, il risparmiatore in PEPP è informato delle principali caratteristiche del prodotto.

Emendamento 128

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1 – comma -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La consulenza mira a valutare l'avversione al rischio e le conoscenze in campo finanziario di un risparmiatore in PEPP, nonché la sua capacità di sostenere le perdite, facilitando al risparmiatore la scelta dell'opzione di investimento che meglio corrisponde al suo profilo di rischio.

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Prima della conclusione del contratto relativo al PEPP il fornitore o il distributore di PEPP di cui all'articolo 19, **lettera c)**, sulla base delle informazioni fornite dal risparmiatore in PEPP, specifica le richieste e le esigenze pensionistiche del risparmiatore in PEPP e gli fornisce informazioni oggettive sul PEPP in forma comprensibile, in modo che il risparmiatore in PEPP possa prendere una decisione con cognizione di causa.

Emendamento

Prima della conclusione del contratto relativo al PEPP il fornitore o il distributore di PEPP di cui all'articolo 5, **paragrafo 1, e all'articolo 8**, sulla base delle informazioni fornite dal risparmiatore in PEPP, specifica le richieste e le esigenze pensionistiche del risparmiatore in PEPP e gli fornisce informazioni oggettive sul PEPP in forma comprensibile, in modo che il risparmiatore in PEPP possa prendere una decisione con cognizione di causa, ***in modo da consentire al fornitore, intermediario o distributore di PEPP di raccomandare al risparmiatore in PEPP o potenziale risparmiatore in PEPP il PEPP che è più indicato per lui e, in particolare, che è in linea con la sua tolleranza al rischio e la sua capacità di sopportare perdite.***

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se è prestata consulenza prima della conclusione del contratto, il fornitore o il distributore di PEPP di cui all'articolo 19, **lettera c)**, fornisce al risparmiatore in PEPP una raccomandazione personalizzata accompagnata dai motivi per i quali si ritiene che un particolare PEPP sia il più indicato per soddisfare le richieste e le esigenze del risparmiatore in PEPP.

Emendamento

2. Se è prestata consulenza prima della conclusione del contratto, il fornitore o il distributore di PEPP di cui all'articolo 5, **paragrafo 1, e all'articolo 8** fornisce al risparmiatore in PEPP una raccomandazione personalizzata accompagnata dai motivi per i quali si ritiene che un particolare PEPP sia il più indicato per soddisfare le richieste e le esigenze del risparmiatore in PEPP.

Emendamento 131

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Quando presta consulenza in merito al PEPP il fornitore o il distributore di PEPP di cui all'articolo 19, *lettera c)*, si conforma alla normativa nazionale applicabile di attuazione delle norme di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE e alla normativa dell'Unione direttamente applicabile relativa a tali norme adottata ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 8, della stessa direttiva.

Emendamento

3. Quando presta consulenza in merito al PEPP il fornitore o il distributore di PEPP di cui all'articolo 5, *paragrafo 1, e all'articolo 8*, si conforma alla normativa nazionale applicabile di attuazione delle norme di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE e alla normativa dell'Unione direttamente applicabile relativa a tali norme adottata ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 8, della stessa direttiva.

Emendamento 132

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Quando comunica al risparmiatore in PEPP che fornisce consulenza su base indipendente, il fornitore o il distributore di PEPP di cui all'articolo 19, *lettera c)*, presta detta consulenza sulla base dell'analisi di un numero di prodotti pensionistici individuali disponibili sul mercato sufficientemente ampio da consentirgli di formulare, secondo criteri professionali, una raccomandazione personalizzata sull'adeguatezza del contratto relativo a PEPP a soddisfare le esigenze del risparmiatore in PEPP. La consulenza non deve limitarsi ai contratti relativi a PEPP forniti dal fornitore o distributore di PEPP stesso, da entità aventi stretti legami con il fornitore o distributore di PEPP o da altre entità che hanno stretti rapporti giuridici o economici con il fornitore o distributore di PEPP, tra cui rapporti contrattuali, tali da comportare il rischio di compromettere l'indipendenza

Emendamento

4. Quando comunica al risparmiatore in PEPP che fornisce consulenza su base indipendente, il fornitore o il distributore di PEPP di cui all'articolo 5, *paragrafo 1, e all'articolo 8* presta detta consulenza sulla base dell'analisi di un numero di prodotti pensionistici individuali disponibili sul mercato sufficientemente ampio da consentirgli di formulare, secondo criteri professionali, una raccomandazione personalizzata sull'adeguatezza del contratto relativo a PEPP a soddisfare le esigenze del risparmiatore in PEPP. La consulenza non deve limitarsi ai contratti relativi a PEPP forniti dal fornitore o distributore di PEPP stesso, da entità aventi stretti legami con il fornitore o distributore di PEPP o da altre entità che hanno stretti rapporti giuridici o economici con il fornitore o distributore di PEPP, tra cui rapporti contrattuali, tali da comportare il rischio di compromettere l'indipendenza

della consulenza prestata.

della consulenza prestata.

Emendamento 133

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Su richiesta, i fornitori e i distributori di PEPP di cui all'articolo **19**, **lettera c)**, assicurano e dimostrano alle autorità competenti che le persone fisiche che forniscono consulenza sui PEPP possiedono le conoscenze e le competenze necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente capo. Gli Stati membri pubblicano i criteri da utilizzare per valutare tali conoscenze e competenze.

Emendamento

5. Su richiesta, i fornitori e i distributori di PEPP di cui all'articolo **5**, **paragrafo 1**, e all'articolo **8** assicurano e dimostrano alle autorità competenti che le persone fisiche che forniscono consulenza sui PEPP possiedono le conoscenze e le competenze necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente capo. Gli Stati membri pubblicano i criteri da utilizzare per valutare tali conoscenze e competenze.

Emendamento 134

Proposta di regolamento Articolo 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 25 bis

Schema decisionale

1. Il fornitore o distributore di PEPP fornisce al cliente PEPP uno schema decisionale standardizzato, che dovrà essere istituito dall'EIOPA, per aiutare i potenziali risparmiatori in PEPP, nella fase iniziale di interesse, a valutare quale prodotto PEPP, l'opzione standard o qualsiasi altra opzione alternativa di investimento, sia adatto a loro. Lo schema decisionale comprende le caratteristiche essenziali di un PEPP ed è inteso a chiarire che l'opzione standard offerta dal fornitore può essere diversa dalle opzioni standard offerte da altri fornitori in modo tale da permettere al cliente PEPP di tener conto di tali informazioni prima di

stipulare un contratto PEPP.

2. Lo schema decisionale è messo a disposizione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e il fornitore o il distributore di PEPP si assicura che il cliente PEPP abbia seguito lo schema decisionale prima della stipula di un contratto.

3. Lo schema decisionale non costituisce un consiglio personale e non sostituisce qualsiasi richiesta di consulenza su altre opzioni d'investimento diverse dall'opzione standard.

4. Al fine di garantire un utilizzo uniforme dello schema decisionale standardizzato di cui al paragrafo 1, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che:

a) specificano il contenuto e la presentazione dello schema decisionale standardizzato, compresa la definizione delle caratteristiche principali del PEPP e dei tipi di opzioni standard che sono offerte da diversi fornitori in conformità delle norme di regolamentazione da includere nello schema decisionale;

b) stabiliscono le condizioni alle quali lo schema decisionale standardizzato deve essere reso disponibile su supporto durevole o carta e in che modo possa essere adattato a tale scopo. Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'EIOPA effettua test dei consumatori e tiene conto dei seguenti elementi:

i) i diversi tipi di PEPP;

ii) le differenze tra i PEPP;

iii) la competenza dei risparmiatori in PEPP e le caratteristiche dei PEPP;

iv) l'attuazione tecnica interattiva, compreso l'uso di siti web e di applicazioni per dispositivi mobili o l'uso di un formulario diverso per fornire e integrare lo schema decisionale; e

v) *la necessità di garantire che sia chiaro che l'albero decisionale non costituisce una raccomandazione personalizzata.*

L'EIOPA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione dopo la loro pubblicazione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

Emendamento 135

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Fatto salvo l'articolo 25, paragrafo 1, per l'opzione standard di investimento il risparmiatore in PEPP può rinunciare al diritto di ricevere consulenza in merito alla conclusione del contratto.

Emendamento

Fatto salvo l'articolo 25, paragrafo 1, per l'opzione standard di investimento il risparmiatore in PEPP può, **dopo aver completato lo schema decisionale**, rinunciare al diritto di ricevere consulenza in merito alla conclusione del contratto **confermando che gli è stata offerta consulenza e che ha rinunciato al diritto a riceverla.**

Emendamento 136

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Se il risparmiatore in PEPP rinuncia al diritto di ricevere consulenza, i fornitori o distributori di PEPP di cui **all'articolo 19, lettera c)**, quando svolgono attività di distribuzione dei PEPP, chiedono al risparmiatore in PEPP o al potenziale risparmiatore in PEPP di fornire informazioni in merito alle sue conoscenze ed esperienze nel settore di investimento

Emendamento

Se il risparmiatore in PEPP rinuncia al diritto di ricevere consulenza, i fornitori o distributori di PEPP di cui **all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 8**, quando svolgono attività di distribuzione dei PEPP, chiedono al risparmiatore in PEPP o al potenziale risparmiatore in PEPP di fornire informazioni in merito alle sue conoscenze ed esperienze nel settore di investimento

pertinente per il PEPP offerto o richiesto, in modo da consentire al fornitore o distributore di PEPP di valutare se il PEPP previsto è adeguato per il risparmiatore in PEPP.

pertinente per il PEPP offerto o richiesto, in modo da consentire al fornitore o distributore di PEPP di valutare se il PEPP previsto è adeguato per il risparmiatore in PEPP.

Emendamento 137

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Se ritiene, sulla base delle informazioni ricevute a norma del primo comma, che il prodotto non sia adeguato per il risparmiatore o potenziale risparmiatore in PEPP, il fornitore o il distributore di PEPP di cui *all'articolo 19, lettera c)*, avvisa il risparmiatore o potenziale risparmiatore in PEPP in tal senso. Questa avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

Emendamento

Se ritiene, sulla base delle informazioni ricevute a norma del primo comma, che il prodotto non sia adeguato per il risparmiatore o potenziale risparmiatore in PEPP, il fornitore o il distributore di PEPP di cui *all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 8* avvisa il risparmiatore o potenziale risparmiatore in PEPP in tal senso. Questa avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

Emendamento 138

Proposta di regolamento Capo IV – sezione III bis (nuova) – articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Sezione III bis Contratto PEPP Articolo 26 bis

Informazioni obbligatorie da includere nel contratto

Il contratto PEPP è costituito dal documento contenente le informazioni chiave sul PEPP e dalle seguenti informazioni:

- a) il tipo di PEPP;***
- b) i dati personali, il nome e l'indirizzo del risparmiatore in PEPP;***

- c) i dettagli relativi alle prestazioni offerte dall'opzione di investimento selezionata; nell'ambito dell'opzione standard, le prestazioni sono versate sotto forma di rendita vitalizia a partire dalla data del pensionamento; in alternativa, si può optare per un rimborso del 30 % del capitale alla scadenza del primo pagamento. Se tale capitale viene erogato, il capitale rimanente è utilizzato per calcolare l'importo della rendita;*
- d) le prestazioni in caso di morte prima del pensionamento nel quadro dell'opzione standard di investimento: tutti i contributi versati sono restituiti gratuitamente agli eredi in caso di morte del risparmiatore in PEPP prima della data concordata di pensionamento. In vita, il risparmiatore in PEPP può stipulare un contratto a favore di terzi;*
- e) il livello e le scadenze dei contributi e le informazioni relative alla possibilità e alle modalità di sospensione del pagamento dei contributi e alla possibilità di effettuare pagamenti aggiuntivi;*
- f) la procedura da seguire in caso di esercizio del diritto di risoluzione del contratto;*
- g) se sussista o meno un diritto alla risoluzione del contratto;*
- h) informazioni relative alle opzioni di trasferimento di investimenti;*
- i) indicazioni relative alla lingua in cui il fornitore di PEPP mette a disposizione il prospetto delle prestazioni del PEPP;*
- j) informazioni sulle procedure alternative di risoluzione delle controversie;*
- k) informazioni specifiche che differiscono a seconda dello Stato membro, come quelle relative all'età pensionabile e alle agevolazioni e agli incentivi fiscali;*

- l) informazioni dettagliate in merito a tutti i costi relativi al prodotto PEPP;*
- m) informazioni e procedura per l'apertura di un nuovo comparto nazionale;*
- n) le condizioni per disposizioni supplementari come il rischio biometrico;*
- o) i termini per il trasferimento a un altro fornitore.*

Motivazione

Per ragioni di certezza del diritto, tutti gli elementi delle informazioni obbligatorie da includere in un contratto PEPP dovrebbero essere definite nel regolamento.

Emendamento 139

**Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il prospetto delle prestazioni viene fornito almeno annualmente e gratuitamente al risparmiatore in PEPP.

Emendamento 140

**Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 – lettera d**

Testo della Commissione

Emendamento

d) informazioni sul modo in cui la politica di investimento tiene conto dei fattori ambientali, sociali e di governance.

d) informazioni ***sui principi della politica di investimento del fornitore di PEPP e in particolare*** sul modo in cui la politica di investimento tiene conto dei fattori ambientali, sociali e di governance, ***compreso il ruolo che questi svolgono nel processo di investimento, nonché l'impatto a lungo termine e le esternalità delle decisioni di investimento.***

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) i dati personali del risparmiatore in PEPP, il nome del fornitore di PEPP, le informazioni sulle proiezioni relative alle prestazioni pensionistiche, le informazioni sui diritti maturati o il capitale accumulato e sui contributi versati dal risparmiatore in PEPP o da terzi e le informazioni relative al livello di finanziamento dello schema PEPP, per le quali si applica l'articolo 39, paragrafo 1, lettere a), b), d), e), f) e h), della direttiva (UE) 2016/2341, nel qual caso, ai fini del presente regolamento, si intende per "aderente" il risparmiatore in PEPP, per "EPAP" il fornitore del PEPP, per "schema pensionistico" lo schema PEPP e per "impresa promotrice" un qualsiasi terzo;

Emendamento

a) i dati personali del risparmiatore in PEPP, il nome, ***l'indirizzo e i dati di contatto*** del fornitore ***e dei distributori*** di PEPP, le informazioni sulle proiezioni relative alle prestazioni pensionistiche, le informazioni sui diritti maturati o il capitale accumulato ***per comparto*** e sui contributi versati dal risparmiatore in PEPP o da terzi e le informazioni relative al livello di finanziamento dello schema PEPP, per le quali si applica l'articolo 39, paragrafo 1, lettere a), b), d), e), f) e h), della direttiva (UE) 2016/2341, nel qual caso, ai fini del presente regolamento, si intende per "aderente" il risparmiatore in PEPP, per "EPAP" il fornitore del PEPP, per "schema pensionistico" lo schema PEPP e per "impresa promotrice" un qualsiasi terzo; ***le informazioni sul capitale accumulato o sui contributi versati sono ripartite per compartimento;***

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) una chiara indicazione dell'età pensionabile del risparmiatore in PEPP prevista dalla legge, dell'età pensionabile prevista dallo schema pensionistico o stimata dal fornitore di PEPP, oppure, se del caso, dell'età pensionabile stabilita dal risparmiatore in PEPP;

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) i dati dettagliati del portafoglio del piano pensionistico, compresi la composizione e la ponderazione delle attività;

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) una clausola di esclusione della responsabilità secondo cui tali proiezioni potrebbero differire dal valore finale delle prestazioni ricevute;

Emendamento 145

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) la ripartizione dei costi detratti dal fornitore del PEPP, almeno per gli ultimi 12 mesi, indicando i costi di amministrazione, i costi di custodia delle attività, i costi relativi alle operazioni di portafoglio e gli altri costi, nonché la stima dell'incidenza dei costi sulle prestazioni finali.

e) *i costi totali a carico dell'investitore al dettaglio per gli ultimi 12 mesi attraverso il coefficiente di incidenza delle spese totali (Total Expense Ratio – TER)*, la ripartizione dei costi detratti dal fornitore del PEPP, almeno per gli ultimi 12 mesi, indicando i costi di amministrazione, i costi di custodia delle attività, i costi relativi alle operazioni di portafoglio e gli altri costi, nonché la stima dell'incidenza dei costi sulle prestazioni finali.

Emendamento 146

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

e bis) gli investimenti in attività che non sono ammesse alla negoziazione sui mercati finanziari regolamentati.

Emendamento 147

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Il prospetto delle prestazioni del PEPP precisa dove e come ottenere informazioni aggiuntive *tra cui*:

Emendamento

1. Il prospetto delle prestazioni del PEPP precisa dove e come ottenere informazioni aggiuntive. ***Le informazioni sono rese facilmente disponibili mediante mezzi elettronici e gratuitamente e comprendono:***

Emendamento 148

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) una dichiarazione scritta sui principi della politica di investimento del fornitore di PEPP, che illustri almeno aspetti quali i metodi di misurazione del rischio di investimento, le tecniche di gestione del rischio utilizzate e la ripartizione strategica delle attività in relazione alla natura e alla durata delle passività PEPP, nonché il modo in cui la politica di investimento tiene conto dei fattori ambientali, sociali e di governance;

Emendamento

c) una dichiarazione scritta sui principi della politica di investimento del fornitore di PEPP ***di cui all'articolo 30 della direttiva (UE) 2016/2341***, che illustri almeno aspetti quali i metodi di misurazione del rischio di investimento, le tecniche di gestione del rischio utilizzate e la ripartizione strategica delle attività in relazione alla natura e alla durata delle passività PEPP, nonché il modo in cui la politica di investimento tiene conto dei fattori ambientali, sociali e di governance;

Emendamento 149

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

L'EIOPA, previa consultazione delle autorità nazionali e ***una volta conclusi i*** test sui consumatori, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i dettagli della presentazione delle informazioni di cui all'articolo 28 e al presente articolo.

Emendamento

L'EIOPA, previa consultazione delle autorità nazionali e ***delle organizzazioni dei consumatori e sulla base dei*** test sui consumatori, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i dettagli della presentazione delle informazioni di cui all'articolo 28 e al presente articolo.

Emendamento 150

**Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 – comma 2**

Testo della Commissione

L'EIOPA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [***nove*** mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento

L'EIOPA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [***sei*** mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento 151

**Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Nella fase pre pensionamento i risparmiatori in PEPP ricevono le informazioni di cui all'articolo 42 della direttiva (UE) 2016/2341.

Emendamento

1. Nella fase pre pensionamento i risparmiatori in PEPP ricevono le informazioni di cui all'articolo 42 della direttiva (UE) 2016/2341. ***È obbligatorio fornire consulenza un anno prima della fase di pensionamento.***

Emendamento 152

**Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Un anno prima del

pensionamento, il risparmiatore in PEPP è informato in merito all'avvio imminente della fase di decumulo nonché alle opzioni disponibili di erogazione delle prestazioni.

Motivazione

Il risparmiatore in PEPP dovrebbe essere informato un anno prima del pensionamento in merito alle opzioni di erogazione e dovrebbe avere la possibilità di confermare l'opzione o le opzioni di erogazione auspiccate.

Emendamento 153

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 62 per specificare le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4, al fine di assicurare un adeguato grado di convergenza delle segnalazioni a fini di vigilanza.

L'EIOPA, previa consultazione delle autorità nazionali e una volta conclusi i test sui consumatori, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della segnalazione a fini di vigilanza.

L'EIOPA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

Emendamento

soppresso

Emendamento 154

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) le attività sono investite prevalentemente sui mercati regolamentati. Gli investimenti in attività che non sono ammesse alla negoziazione sui mercati finanziari regolamentati ***devono in ogni caso essere mantenuti a livelli prudenti***;

Emendamento

c) le attività sono investite prevalentemente sui mercati regolamentati. Gli investimenti in attività che non sono ammesse alla negoziazione sui mercati finanziari regolamentati ***non devono superare il 20 %***;

Emendamento 155

**Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. I fornitori di PEPP offrono ***ai risparmiatori in PEPP fino a cinque*** opzioni di investimento.

Emendamento

1. I fornitori di PEPP offrono ***almeno un'opzione standard. Possono inoltre offrire*** opzioni di investimento ***aggiuntive***.

Emendamento 156

**Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. ***Tra le opzioni di investimento è compresa un'opzione standard di investimento e possono essere incluse opzioni alternative di investimento.***

Emendamento

soppresso

Emendamento 157

**Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Il PEPP è efficace sotto il profilo dei costi a prescindere dall'opzione di investimento.

Emendamento 158

Proposta di regolamento
Articolo 35 – comma 1

Testo della Commissione

Il risparmiatore in PEPP sceglie l'opzione di investimento al momento della stipula del contratto PEPP.

Emendamento

Il risparmiatore in PEPP sceglie l'opzione di investimento ***dopo aver ricevuto le pertinenti informazioni e consulenza e lo strumento di sussidio decisionale***, al momento della stipula del contratto PEPP.

Motivazione

I risparmiatori in PEPP dovrebbero poter prendere una decisione con cognizione di causa.

Emendamento 159

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il risparmiatore in PEPP può scegliere un'altra opzione di investimento ogni cinque anni di accumulo nel PEPP.

Emendamento

1. ***Dopo aver stipulato il contratto di PEPP***, il risparmiatore in PEPP può scegliere un'altra opzione di investimento ogni cinque anni di accumulo nel PEPP ***durante la fase di accumulo. I trasferimenti successivi sono consentiti solo cinque anni dopo l'ultimo trasferimento. Al fornitore di PEPP è consentito di effettuare trasferimenti con maggiore frequenza.***

Emendamento 160

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il fornitore di PEPP predispone il trasferimento su richiesta del risparmiatore in PEPP e lo informa in merito al potenziale impatto del trasferimento, quali la perdita della garanzia del capitale e dei rischi

biometrici.

Emendamento 161

Proposta di regolamento Articolo 37 – titolo

Testo della Commissione

Opzione standard *di investimento*

Emendamento

Opzione standard

Emendamento 162

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *L'opzione standard di investimento assicura la protezione del capitale del risparmiatore in PEPP, sulla base di una tecnica di attenuazione del rischio che consenta una strategia di investimento sicura.*

Emendamento

1. *Nell'opzione standard, il fornitore di PEPP garantisce, sulla base di una tecnica di attenuazione del rischio, al risparmiatore in PEPP che il capitale accumulato dall'inizio della fase di erogazione sarà almeno pari ai contributi versati, compresa la totalità dei costi e degli oneri e tenuto conto dell'inflazione, indipendentemente dalla strategia d'investimento che il fornitore di PEPP offre per la sua opzione standard. Le tecniche di attenuazione del rischio comportano una strategia di investimento sicura, in linea con le norme tecniche di regolamentazione stabiliti dall'EIOPA.*

Emendamento 163

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *La protezione del capitale consente al risparmiatore in PEPP di recuperare il capitale investito.*

Emendamento

soppresso

Emendamento 164

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *Al fine di soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 1, il fornitore di PEPP è in grado di istituire partenariati di prodotti PEPP.*

Emendamento 165

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. *I costi e le spese totali non possono superare lo 0,75 % del capitale accumulato.*

Emendamento 166

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Se i fornitori di PEPP offrono opzioni alternative di investimento, ***almeno una di esse è rappresentata*** da un'opzione di investimento efficiente sotto il profilo dei costi per i risparmiatori in PEPP.

1. Se i fornitori di PEPP offrono opzioni alternative di investimento, ***tutte sono rappresentate*** da un'opzione di investimento efficiente sotto il profilo dei costi per i risparmiatori in PEPP.

Emendamento 167

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le opzioni alternative di investimento includono tecniche di attenuazione del rischio che dovranno

2. Le opzioni alternative di investimento includono tecniche di attenuazione del rischio che dovranno

essere definite dai fornitori di PEPP.

essere definite dai fornitori di PEPP,
conformemente ai progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall'EIOPA.

Emendamento 168

Proposta di regolamento Articolo 39 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) la tecnica di attenuazione del rischio per ***assicurare la protezione del*** capitale nel quadro dell'opzione standard di investimento;

Emendamento

a) la tecnica di attenuazione del rischio per ***salvaguardare il*** capitale nel quadro dell'opzione standard di investimento;

Emendamento 169

Proposta di regolamento Articolo 39 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'EIOPA, in collaborazione con le altre autorità di vigilanza europee, fornisce alla Commissione assistenza tecnica nello svolgimento dei compiti di cui al presente articolo.

Emendamento 170

Proposta di regolamento Articolo 39 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Per stabilire criteri relativi a tecniche di attenuazione del rischio efficaci che possano essere applicati in modo uniforme, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli delle disposizioni per le tecniche di attenuazione del rischio. L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla

Commissione entro il ... [xxx dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

Emendamento 171

Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *Ai sensi dell'articolo 3, lettera b), le condizioni riguardanti la fase di accumulo del PEPP sono determinate dagli Stati membri, **tranne se specificate nel presente regolamento.***

Emendamento

1. ***Tranne se specificate nel presente regolamento,** le condizioni riguardanti la fase di accumulo del PEPP sono determinate dagli Stati membri **e non sono meno favorevoli delle norme nazionali applicabili.***

Emendamento 172

Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Tali condizioni possono includere in particolare i limiti di età per l'avvio della fase di accumulo, la durata minima della fase di accumulo, l'importo minimo e massimo dei versamenti *e* la loro continuità e le condizioni per il riscatto prima dell'età pensionabile in caso di particolari difficoltà.

Emendamento

2. Tali condizioni possono includere in particolare i limiti di età per l'avvio della fase di accumulo, la durata minima della fase di accumulo, l'importo minimo e massimo dei versamenti, la loro continuità *e l'età minima pensionabile nonché* le condizioni per il riscatto prima dell'età pensionabile in caso di particolari difficoltà.

Emendamento 173

Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. *Gli Stati membri applicano le stesse condizioni relative alla fase di accumulo dei prodotti PEPP per quanto riguarda altri prodotti nazionali analoghi.*

Emendamento 174

Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 1

Testo della Commissione

I fornitori di PEPP possono offrire PEPP forniti di un'opzione che assicura la copertura dei rischi biometrici. *Ai fini del presente regolamento, per "rischi biometrici" si intendono i rischi legati a longevità, disabilità e morte.*

Emendamento

I fornitori di PEPP possono offrire PEPP forniti di un'opzione che assicura la copertura dei rischi biometrici. *A tal fine, i fornitori di PEPP possono istituire partenariati di prodotti PEPP.*

Emendamento 175

Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I fornitori e distributori di PEPP compiono ogni sforzo possibile per rispondere ai reclami dei clienti PEPP su supporto cartaceo o, se così concordato tra il fornitore o distributore di PEPP e il cliente PEPP, su altro supporto durevole. La risposta affronta tutte le questioni sollevate entro un termine adeguato e al più tardi entro 15 giornate operative dal ricevimento del reclamo. In situazioni eccezionali, se non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi che esulano dal suo controllo, il fornitore o distributore di PEPP è tenuto a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente PEPP riceverà la risposta definitiva. In ogni caso, il termine per il ricevimento

Emendamento

3. I fornitori e distributori di PEPP compiono ogni sforzo possibile per rispondere ai reclami dei clienti PEPP su supporto cartaceo o *per e-mail* o, se così concordato tra il fornitore o distributore di PEPP e il cliente PEPP, su altro supporto durevole. La risposta affronta tutte le questioni sollevate entro un termine adeguato e al più tardi entro 15 giornate operative dal ricevimento del reclamo. In situazioni eccezionali, se non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi che esulano dal suo controllo, il fornitore o distributore di PEPP è tenuto a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente PEPP riceverà la risposta definitiva.

della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

In ogni caso, il termine per il ricevimento della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Emendamento 176

Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. I fornitori e distributori di PEPP informano il cliente PEPP almeno in merito a un organismo di risoluzione alternativa delle controversie competente a trattare le controversie relative ai diritti e agli obblighi dei clienti PEPP ai sensi del presente regolamento.

soppresso

Emendamento 177

Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Le informazioni di cui al paragrafo 3 sono pubblicate in modo chiaro, comprensibile e facilmente accessibile sul sito web del fornitore o distributore di PEPP, presso le succursali e nei termini e condizioni generali del contratto fra il fornitore o distributore di PEPP e il cliente PEPP. Sono indicate le modalità per ottenere ulteriori informazioni sull'organismo di risoluzione alternativa delle controversie interessato e sulle condizioni per farvi ricorso.

soppresso

Emendamento 178

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Sono istituite, conformemente alla direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁹, procedure di risoluzione alternativa delle controversie adeguate, indipendenti, imparziali, trasparenti ed efficaci per la risoluzione delle controversie tra i clienti PEPP e i fornitori o distributori di PEPP, aventi ad oggetto diritti e obblighi derivanti dal presente regolamento; per tali procedure si ricorre, se del caso, ad organismi competenti esistenti. Tali procedure di risoluzione alternativa delle controversie sono applicabili ai fornitori o distributori di PEPP nei confronti dei quali è avviata la procedura, ai quali si estende effettivamente la competenza dell'organismo di risoluzione alternativa delle controversie.

⁴⁹ Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).

Emendamento 179

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1. Sono istituite, conformemente alla direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁹, procedure di risoluzione alternativa delle controversie adeguate, indipendenti, imparziali, trasparenti ed efficaci per la risoluzione delle controversie tra i clienti PEPP e i fornitori o distributori di PEPP, aventi ad oggetto diritti e obblighi derivanti dal presente regolamento; per tali procedure si ricorre, se del caso, ad organismi competenti esistenti. Tali procedure di risoluzione alternativa delle controversie sono applicabili ai fornitori o distributori di PEPP nei confronti dei quali è avviata la procedura, ai quali si estende effettivamente la competenza dell'organismo di risoluzione alternativa delle controversie. ***I fornitori o i distributori di PEPP partecipano a procedure di risoluzione alternativa delle controversie.***

⁴⁹ Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).

2 bis. In conformità della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i fornitori e distributori di PEPP informano il cliente PEPP in merito ad almeno un organismo di risoluzione alternativa delle controversie

competente a trattare le controversie relative ai diritti e agli obblighi dei clienti PEPP ai sensi del presente regolamento.

Emendamento 180

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Le informazioni di cui al paragrafo precedente sono pubblicate in modo chiaro, comprensibile e facilmente accessibile sul sito web del fornitore o distributore di PEPP, presso le succursali e nei termini e condizioni generali del contratto fra il fornitore o distributore di PEPP e il cliente PEPP. Sono indicate le modalità per ottenere ulteriori informazioni sull'organismo di risoluzione alternativa delle controversie interessato e sulle condizioni per farvi ricorso.

Emendamento 181

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. I fornitori e i distributori di PEPP mettono a punto procedure di composizione extragiudiziale delle controversie.

Emendamento 182

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quinquies. Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti

meccanismi transfrontalieri di reclamo e di ricorso che consentano ricorsi individuali e collettivi di natura risarcitoria a livello transfrontaliero conformemente alla normativa dell'Unione.

Emendamento 183

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Nell'ambito dell'opzione standard, il servizio di trasferimento può essere utilizzato solo durante la fase di accumulo.

Emendamento 184

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il risparmiatore in PEPP può trasferirsi presso un altro fornitore di PEPP al massimo una volta ogni cinque anni dopo la stipula del contratto PEPP.

2. Il risparmiatore in PEPP può trasferirsi *gratuitamente* presso un altro fornitore di PEPP al massimo una volta ogni cinque anni dopo la stipula del contratto PEPP. *I fornitori di PEPP e i risparmiatori in PEPP possono concordare un trasferimento più frequente. Le condizioni relative al trasferimento sono indicate per iscritto nel contratto PEPP.*

Emendamento 185

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il trasferimento è consentito in qualsiasi momento e gratuitamente se il

fornitore o distributore di PEPP viola il principio generale ai sensi dell'articolo 18.

Emendamento 186

Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Su richiesta del risparmiatore in PEPP, il servizio di trasferimento è **avviato** dal fornitore di PEPP ricevente. **Il servizio di trasferimento soddisfa almeno le disposizioni dei paragrafi da 2 a 5.**

Emendamento

1. Su richiesta del risparmiatore in PEPP, il servizio di trasferimento è **predisposto** dal fornitore di PEPP ricevente.

La richiesta da parte del risparmiatore in PEPP è redatta in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il servizio di trasferimento è avviato oppure in qualsiasi altra lingua concordata dalle parti.

Qualora il risparmiatore detenga diversi comparti, la richiesta indica per quali comparti si richiede il servizio di trasferimento.

In caso di trasferimento a livello transfrontaliero, il risparmiatore in PEPP è informato tutte le implicazioni del trasferimento. Le informazioni riguardano, soprattutto, i cambiamenti riguardanti, ad esempio, la perdita della garanzia del capitale e i rischi biometrici e le informazioni relative alla perdita di incentivi fiscali o di altri vantaggi e agli obblighi tributari che si applicheranno al risparmiatore.

Emendamento 187

Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il totale delle commissioni e degli oneri addebitati al risparmiatore in PEPP dal prestatore di PEPP trasferente per la chiusura del conto PEPP detenuto presso di esso è limitato **all'1,5 %** del saldo positivo da trasferire al fornitore di PEPP ricevente.

Emendamento

3. **Fatto salvo l'articolo 45, paragrafo 2**, il totale delle commissioni e degli oneri addebitati al risparmiatore in PEPP dal prestatore di PEPP trasferente per la chiusura del conto PEPP detenuto presso di esso è limitato **allo 0,5 %** del saldo positivo da trasferire al fornitore di PEPP ricevente. **Non sono applicati ulteriore onorari, costi o spese.**

Emendamento 188

**Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. **Le commissioni e gli oneri addebitati al risparmiatore in PEPP dal fornitore di PEPP trasferente o ricevente per servizi forniti ai sensi dell'articolo 46, diversi da quelli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, sono ragionevoli e in linea con i costi da esso effettivamente sostenuti.**

Emendamento

soppresso

Emendamento 189

**Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. La responsabilità di cui al paragrafo 1 non si applica **in caso di circostanze anomale e imprevedibili che esulano dal controllo del fornitore di PEPP che le adduce, le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare nonostante ogni diligenza impiegata**, o nei casi in cui il fornitore di PEPP sia vincolato da altri obblighi di legge previsti da atti legislativi dell'Unione o nazionali.

Emendamento

2. La responsabilità di cui al paragrafo 1 non si applica nei casi in cui il fornitore di PEPP sia vincolato da altri obblighi di legge previsti da atti legislativi dell'Unione o nazionali.

Emendamento 190

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

In caso di trasferimento a livello transfrontaliero, il risparmiatore in PEPP è informato di tutte le implicazioni del trasferimento. Le informazioni riguardano, soprattutto, cambiamenti riguardanti, ad esempio, la perdita della garanzia del capitale e i rischi biometrici e gli obblighi tributari che si applicheranno al risparmiatore.

Emendamento 191

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Quando gli Stati membri determinano le condizioni relative alla fase di accumulo, ai PEPP si applicano le stesse condizioni di prodotti nazionali comparabili.

Emendamento 192

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Nell'ambito dell'opzione standard l'erogazione avviene sotto forma di rendita vitalizia, con la possibilità di un importo forfettario pari al massimo al 30 %, all'inizio della fase di decumulo.

Emendamento 193

Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La scelta della forma di erogazione per la fase di decumulo è esercitata dai risparmiatori in PEPP al momento della stipula del contratto PEPP e, se del caso, può essere modificata una volta ogni cinque anni durante la fase di accumulo.

Emendamento

2. La scelta della forma di erogazione per la fase di decumulo è esercitata dai risparmiatori in PEPP al momento della stipula del contratto PEPP e, se del caso, può essere modificata una volta ogni cinque anni durante la fase di accumulo **e un anno prima della fase di decumulo.**

Emendamento 194

Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'EIOPA monitora **gli schemi** pensionistici istituiti o distribuiti nel territorio dell'Unione per verificare che non utilizzino la denominazione **'PEPP'**, o che non diano l'impressione che si tratti di PEPP, a meno che non siano autorizzati ai sensi del presente regolamento **e non ne rispettino le disposizioni.**

Emendamento

2. L'EIOPA monitora **i prodotti** pensionistici istituiti o distribuiti nel territorio dell'Unione per verificare che non utilizzino la denominazione **"PEPP"**, o che non diano l'impressione che si tratti di PEPP, a meno che non siano autorizzati ai sensi del presente regolamento.

Emendamento 195

Proposta di regolamento Articolo 57 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) per le persone giuridiche, l'importo delle sanzioni pecuniarie amministrative massime di cui alla lettera d) può arrivare fino al **10%** del fatturato annuo totale risultante dagli ultimi conti disponibili approvati dall'organo di amministrazione; se la persona giuridica è un'impresa madre o una controllata dell'impresa madre soggetta all'obbligo di redigere il bilancio

Emendamento

e) per le persone giuridiche, l'importo delle sanzioni pecuniarie amministrative massime di cui alla lettera d) può arrivare fino al **5 %** del fatturato annuo totale risultante dagli ultimi conti disponibili approvati dall'organo di amministrazione; se la persona giuridica è un'impresa madre o una controllata dell'impresa madre soggetta all'obbligo di redigere il bilancio

consolidato in conformità della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, il relativo fatturato annuo totale è il fatturato annuo totale, o il tipo di reddito corrispondente in base alla pertinente normativa contabile, risultante dall'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di amministrazione dell'impresa madre capogruppo;

⁵¹ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

consolidato in conformità della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, il relativo fatturato annuo totale è il fatturato annuo totale, o il tipo di reddito corrispondente in base alla pertinente normativa contabile, risultante dall'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di amministrazione dell'impresa madre capogruppo;

⁵¹ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

Emendamento 196

Proposta di regolamento Articolo 61 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nell'ambito del presente regolamento, i fornitori di PEPP e le autorità competenti esercitano le attività ai fini del presente regolamento conformemente al regolamento (UE) 2016/679. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte dell'EIOPA ai fini del presente regolamento, l'EIOPA si conforma al regolamento (CE) n. 45/2001.

Emendamento

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nell'ambito del presente regolamento, i fornitori di PEPP e le autorità competenti esercitano le attività ai fini del presente regolamento conformemente al regolamento (UE) 2016/679 **e alla direttiva 95/46/CE e al regolamento relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche)**. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte dell'EIOPA ai fini del presente regolamento, l'EIOPA si conforma al regolamento (CE) n. 45/2001.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)		
Riferimenti	COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ECON 11.9.2017		
Parere espresso da Annuncio in Aula	IMCO 11.9.2017		
Relatore per parere Nomina	Birgit Collin-Langen 25.9.2017		
Esame in commissione	24.4.2018	4.6.2018	18.6.2018
Approvazione	19.6.2018		
Esito della votazione finale	+: 28	–: 5	0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Nosheena Mobarik, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Róza Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Țurcanu, Marco Zullo		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Biljana Borzan, Cristian-Silviu Bușoi, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas, Marc Tarabella, Kerstin Westphal		

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

28	+
ALDE	Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic
GUE/NGL	Dennis de Jong
PPE	Pascal Arimont, Cristian-Silviu Buşoi, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Ivan Štefanec, Róza Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Țurcanu
S&D	Biljana Borzan, Nicola Danti, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella, Kerstin Westphal
VERTS/ALE	Pascal Durand, Igor Šoltes

5	-
ECR	Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Richard Sulík
EFDD	John Stuart Agnew
ENF	Mylène Troszczynski

2	0
ECR	Edward Czesak
EFDD	Marco Zullo

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti